



**CONSORZIO
ASMEZ**

RASSEGNA STAMPA



DEL 19 GENNAIO 2009

INDICE RASSEGNA STAMPA

DALLE AUTONOMIE.IT

“PROCEDURE DI CONTROLLO SUI CONTRATTI INTEGRATIVI: NOVITÀ DELLA MANOVRA 2009 E DECRETI COLLEGATI” 5

NEWS ENTI LOCALI

LA GAZZETTA UFFICIALE DEGLI ENTI LOCALI 6

CGIA, FORTE DIVARIO NORD-SUD NELL'AUTONOMIA FINANZIARIA..... 7

NEL 2008 INVIATE 18 MLN CARTELLE E CONTESTATE MENO DEL 2% 8

MOODY'S, RISCHI CONTROLLATI PER SINGOLI ENTI 9

SLITTANO I TERMINI DEI PROGRAMMI URBAN 10

CDM VARA MISURE PER LE ISOLE 11

GUIDA AGLI ENTI LOCALI

I CHIARIMENTI DEL MINISTERO DELL'INTERNO AI QUESITI DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI 12

Quesiti, interpretazioni, richieste di chiarimenti: tra le amministrazioni locali e il ministero dell'Interno c'è un filo diretto quotidiano

IL SOLE 24ORE

IL SOSTEGNO DELLE REGIONI VALE 2,5 MILIARDI..... 14

La dote più consistente è rivolta alle imprese - Credito e reinserimento al lavoro in testa alle priorità

ULTIMA CHIAMATA PER LE FINTE CASCINE..... 17

Aggiornato il censimento: i fabbricati ex rurali sono oltre 870mila

SUGLI IMMOBILI «STRUMENTALI» IL RISCHIO DELL'ICI..... 19

ALTA TENSIONE - Dall'Emilia-Romagna alla Toscana, i sindaci hanno avviato le procedure per le notifiche delle cartelle esattoriali

NELL'ACQUA UN BUCO DA 350 MILIONI..... 20

Bollette più leggere quando il depuratore non c'è oppure non è in funzione

LA RICHIESTA DI RISARCIMENTO PUÒ ARRETRARE DI OTTO ANNI..... 21

IL CRITERIO - Il termine quinquennale della prescrizione non scatta perché l'importo è stato versato senza essere dovuto

ORA LA CORTE DEVE DECIDERE L'INDIRIZZO PER IL CONTENZIOSO 22

NEL CONTRASTO ALLA CORRUZIONE LA FASE DI PASSAGGIO LASCIA UN VUOTO 23

FEDERALISMO FISCALE ALL'ESAME DELL'AULA 24

CITTÀ SOSTENIBILI IN CINQUE MOSSE..... 25

Migliore accessibilità e maggiore intermodalità sono tra i punti chiave

LE ESPERIENZE LOCALI VANNO IN RETE..... 26

AGGIORNAMENTO COSTANTE - Il servizio d'informazioni sul trasporto locale in Europa intende mettere a confronto le diverse competenze maturate a livello decentrato

FONDI DI COESIONE E FESR PRONTI A INVESTIRE 8 MILIARDI 27

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI

REDDITOMETRO LEGITTIMO ANCHE PER ANNI ALTERNI 28

Il Fisco, invece, ha sempre parlato di annualità consecutive

TARSU «DIFFERENZIATA» IN ALBERGO	29
<i>SUPERFICI DIVERSE - La produzione di rifiuti è più elevata nelle aree dedicate alla ristorazione e minore in quelle destinate al riposo</i>	
GESTORI DI DATI CON «VISTO».....	30
<i>La loro attività deve essere sottoposta a verifica periodica</i>	
PER LE FERIE ROVINATE «RESISTONO» I DANNI MORALI	32
NOTE LEGGERA PER GLI INVESTIMENTI	33
<i>I correttivi al Patto portano ai sindaci 5 milioni, lo 0,4% della manovra d'estate</i>	
IL CREDITO PRO SOLUTO ESCLUDE I PICCOLI	34
<i>I CONFINI DELLE NORME - Riferita solo ai debiti con i ministeri la possibilità di anticipare gli assegni a chi concede lo sconto</i>	
I PREMI AI PROGETTI TORNANO ALLO 0,5%	35
<i>IN SALVO - Le attività realizzate prima del 1° gennaio evitano la stretta anche se non sono ancora entrate in busta paga</i>	
FINANZIAMENTI UE CON DISCIPLINA RIGIDA	36
GLI ALTRI UTENTI PAGANO LA MINI-TARSU DELLE SCUOLE	37
<i>IL NODO - Il Codice dell'ambiente non ha ancora abrogato i regolamenti attuativi che impongono la copertura integrale dei costi</i>	
SICUREZZA, NO A ORDINANZE VAGHE.....	38
<i>Decreto Maroni: le prime decisioni di giudici bocchiano la genericità</i>	
CONVENZIONI SOLO QUANDO SI ASSUME.....	39
LINEE GUIDA PER MIGLIORARE LA RACCOLTA DEI RIFIUTI	40
RICHIESTE ECCESSIVE ANNULLANO L'APPALTO.....	41
<i>IL CRITERIO - La compressione esagerata della platea dei candidati lede l'interesse pubblico della selezione dell'offerta migliore</i>	
L'ACCORDO NON CREA DEBITI FUORI BILANCIO	42
ITALIA OGGI	
RISCOSSIONE, UNA STRADA IN DISCESA	43
<i>Condoni inevasi: espropriazione e pignoramento più facili</i>	
ECO-DANNI, SPAZIO AGLI ACCORDI.....	46
<i>Il ministero dell'ambiente potrà stipulare transazioni globali</i>	
PRATICANTE E DIPENDENTE È POSSIBILE	47
<i>Se non ammesso al tirocinio, può avere un altro impiego</i>	
LA REPUBBLICA	
SOCIAL CARD AL SUD IL NORD RESTA A SECCO	49
<i>In Sicilia una carta ogni 52 abitanti, in Lombardia ne è stata distribuita solo una ogni 434</i>	
LA REPUBBLICA AFFARI E FINANZA	
IL DIGITAL DIVIDE NELLA P.A. COSTA 280 MILIONI DI EURO	50
<i>La scarsa preparazione degli impiegati pubblici riduce sensibilmente la produttività</i>	
CORRIERE ECONOMIA	
LIBERA SPESA IN LIBERO NORD	51

CORRIERE ECONOMIA MEZZOGIONO

BILANCI COMUNALI, SERVE UNA SVOLTA..... 52

CURA BRUNETTA, MIGLIOR ANTIDOTO ALL'INFLUENZA..... 53

Al Sud 1 su 2 non marca più visita - Nel Mezzogiorno, in un anno, i giorni non lavorati sono crollati: -44%

CASAL DI PRINCIPE CONTRAZIONE BOOM: -90,5 PER CENTO 54

IL MINISTRO: E ORA TOCCA A SCUOLE E OSPEDALI..... 55

«L'efficienza è tema centrale per il Mezzogiorno»

LA GAZZETTA DEL SUD

BASSO JONIO, I SINDACI FANNO FRONTE COMUNE 56

DALLE AUTONOMIE.IT

SEMINARIO

“Procedure di controllo sui contratti integrativi: novità della manovra 2009 e decreti collegati”

La Legge 133/2008 (di conversione del dl 112/2008) impone per la prima volta a tutti i Comuni di inviare alla Corte dei Conti nuove informazioni sul fondo per le risorse decentrate e sui propri contratti decentrati integrativi. Tutti gli enti sono in una condizione di sostanziale illegittimità, in quanto non hanno rispettato i vincoli dettati dai contratti nazionali e, come attestato dagli esiti delle ispezioni della Ragioneria Generale dello Stato, rischiano procedimenti dinanzi alla Corte dei Conti. A tal fine l'Asmez organizza un Seminario per fornire indicazioni operative e suggerimenti pratici ai dipendenti e pubblici amministratori degli Enti locali anche al fine di correggere gli errori prima dell'invio che possono essere causa di responsabilità amministrative. L'iniziativa si svolgerà il giorno 28 gennaio 2009, dalle ore 9.30 alle 17.30, sul tema “Procedure di controllo sui contratti integrativi: novità della manovra 2009 e decreti collegati”. La sede è il Consorzio Asmez di Napoli, Centro Direzionale, Isola G1.

LE ALTRE ATTIVITÀ IN PROGRAMMA:

SEMINARIO: L'ATTUALE DISCIPLINA DEGLI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI ALLA LUCE DEL TERZO DECRETO CORRETTIVO DEL CODICE DEI CONTRATTI E DEL REGOLAMENTO ATTUATIVO
Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, 3 FEBBRAIO 2009. Per informazioni e adesioni contattare il numero 081.7504547 - 14 - 04 - 61 - 55

<http://www.asmez.it/formazione/Master&Seminari/Documenti/3decretocorrettivo.pdf>

NEWS ENTI LOCALI

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La Gazzetta ufficiale degli enti locali

La Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2009 contiene i seguenti documenti di interesse per gli enti locali:

- a) **l'ordinanza del presidente del Consiglio 29 dicembre 2008** - Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania;
- b) **l'ordinanza del Presidente del Consiglio 29 dicembre 2008** - Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio, istituito ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 269/2003;
- c) **il decreto del Ministero delle infrastrutture 23 dicembre 2008** - Programmi concernenti la rivitalizzazione economica e sociale delle città e delle zone adiacenti in crisi, per promuovere uno sviluppo urbano sostenibile. URBAN-ITALIA;
- d) **il decreto della Regione Sardegna 31 dicembre 2008** - Scioglimento del Consiglio comunale di Golfo Aranci

NEWS ENTI LOCALI

COMUNI

Cgia, forte divario nord-sud nell'autonomia finanziaria

Hanno meno autonomia finanziaria degli altri, più spese per il personale e quindi la necessità di avere maggiori trasferimenti dallo Stato centrale. È questo, in linea generale, l'identikit dei Comuni del Sud con più di 100.000 abitanti che emerge dall'analisi condotta dalla CGIA di Mestre. Un esempio? Napoli ha un'autonomia finanziaria (indicatore che misura l'incidenza delle entrate proprie sul totale delle entrate correnti) pari al 51,9%: la più bassa tra il campione analizzato. Ha una spesa per il personale sul totale della spesa propria più alta di tutti pari al 65,7% (in termini assoluti 456,8 euro per ogni residente nel comune partenopeo) e

riceve ben 659 euro pro capite tra trasferimenti correnti dallo Stato centrale e dalla compartecipazione all'Irpef. La gran parte dei Comuni del nord, invece, presenta un risultato di segno opposto. Prendiamo Brescia. Registra il valore più alto relativo all'autonomia finanziaria (92,8%). Una spesa del personale sul totale della spesa tra i più bassi pari al 39,1% (342,9 euro pro capite) ed ha trasferimenti che non superano i 241 euro pro capite. La stessa situazione spetta a Forlì piuttosto che a Modena. Solo i grandi Comuni del Nord, chiaramente per le loro dimensioni, presentano risultati meno in linea con il dato medio nazionale. "A fronte di questi dati - commenta il segreta-

rio della CGIA di Mestre Giuseppe Bortolussi - è sempre più necessario accelerare sul fronte del federalismo fiscale. Più autonomia ai Comuni e meno trasferimenti in modo tale da responsabilizzare maggiormente chi amministra le nostre città. Per i cittadini ciò vorrà dire, molto probabilmente, meno tasse e servizi qualitativamente migliori". La classifica redatta dalla Cgia di Mestre colloca Brescia al primo posto con un indicatore di autonomia finanziaria pari al 92,8%, seguita da Modena con il 91,8%, quindi Parma 90,3%, Ferrara 89,4%, Ravenna 88,5%, Milano 87%, Bologna 86,6%. Roma ha un indicatore pari a 79,6%, Torino 74,8%, Genova

71,8%. In fondo alla classifica Bari 69,5%, Terni 68,7%, Latina 67,1%, Taranto 64,2%, Reggio Calabria 62,4%, Foggia 57,2% e Napoli 51,9%. Guardando all'incidenza della spesa per il personale sul totale, Napoli presenta un 65,7%, pari a 456,8 euro per ogni residente, Salerno 63,7% (472,9 euro), Genova 54,8% (410,9), Terni 53,3% (313,9 euro), Reggio Emilia 53% (340,4 euro). Tra le principali città, Roma al 44,2% con 421,4 euro pro-capite, Milano 40,1% con 468,2 euro. Il rapporto più basso a Novara 37,9% e 308,7 euro pro-capite, Bergamo 35,2% e 267,4 euro, Venezia 34,5% e 474,5 euro, Parma 34,1% e 297 euro.

NEWS ENTI LOCALI

EQUITALIA

Nel 2008 inviate 18 mln cartelle e contestate meno del 2%

Nessuna ondata di cartelle pazze. Anzi. A fronte di 17 milioni di cartelle di pagamento spedite ai contribuenti nel corso del 2008, meno del 2% sono state contestate. Un dato assolutamente fisiologico. Lo comunica Equitalia spa, la società che ha riportato dal 2006 la riscossione in mano pubblica (51% Agenzia delle entrate e 49% Inps). Il monitoraggio dell'andamento delle relazioni con debitori iscritti a ruolo non evidenzia, infatti, alcun dato di criticità particolare riferibile al numero delle contestazioni effettuate dagli stessi debitori, nonostante l'aumento dei volumi riscossi a favore dello Stato che ha caratterizzato sia il 2007 (oltre 6,5 miliardi di euro, +34% sul 2006,) sia il 2008 (oltre 7 miliardi di euro, +4,1% sul 2007). Equitalia inoltre sottolinea anche la diminuzione delle azioni sugli autoveicoli e le iscrizioni ipotecarie sulle abitazioni: le prime nella misura del 35% (i preavvisi di fermo degli autoveicoli nel 2008 ammontano ad 1 milione e 124 mila, di cui solo la metà si è trasformata in fermo effettivo) e le seconde di oltre il 50% (da

270 mila a 112 mila). Il ridimensionamento delle azioni cautelari ed esecutive è frutto delle nuove regole di comportamento che le aziende del gruppo che fanno capo a Equitalia hanno adottato nel corso del 2007 per rendere graduale l'attivazione delle procedure coattive in funzione dell'entità del debito richiesto. Non a caso, nel corso del 2008, sono stati inviati 2 milioni e mezzo di solleciti di pagamento, finalizzati a consentire ai cittadini un'ulteriore verifica della loro posizione debitoria prima dell'attivazione di procedure esecuti-

ve. Equitalia poi ricorda che in soli 10 mesi sono state gestite più di 200 mila richieste di rateazione delle cartelle che aiutano i cittadini a saldare il loro debito con lo Stato, e che da mercoledì scorso è stata abolita la prima maxi-rata. iniziale per agevolare, ancor più, il contribuente a mettersi in regola con il fisco. Equitalia si riserva di agire nelle competenti sedi istituzionali a tutela della propria immagine contro coloro che pubblicizzano dati, privi di fondamento, riconducibili al cosiddetto fenomeno delle "cartelle pazze".

NEWS ENTI LOCALI

DERIVATI

Moody's, rischi controllati per singoli Enti

Moody's «non vede rischi per gli Enti locali nazionali» per effetto dell'esposizione in strumenti derivati. Lo ha indicato Mauro Crisafulli, credit officer dell'agenzia internazionale. Secondo l'esperto di finanza pubblica anche «a livello locale vediamo rischi controllati e misurati. A nostro avviso il Comune maggiormente esposto è quello di Napoli che, oltre ad aver aumentato il debito, ha anche difficoltà nella riscossione delle tasse. Abbiamo abbassato recentemente il rating ad 'A2', il più basso in Italia, proprio in virtù di questi motivi».

NEWS ENTI LOCALI

EUROPA

Slittano i termini dei programmi Urban

Slitta al 30 giugno 2009 il termine per la conclusione del Programma Urban Italia. La proroga vale anche per la copertura finanziaria del Programma e per il mantenimento della contabilità speciale dei singoli Comuni. Con una nota del 3 dicembre 2008 la Commissione europea aveva previsto, alla luce del particolare periodo di crisi che i Paesi europei si trovano ad affrontare, la possibilità di prorogare alla fine di giugno 2009 il termine dell'ammissibilità della spesa in conformità del regolamento (CE) 1260 del 1999. Quindi considerato che i Comuni del Programma Urban Italia hanno espresso la volontà di ottenere lo slittamento del termine dell'ammissibilità delle spese, si è ritenuto opportuno agevolare le amministrazioni coinvolte nel Programma proprio in ragione delle difficoltà che i Programmi operativi si trovano ad affrontare nel completo utilizzo delle risorse disponibili in conseguenza della attuale crisi finanziaria, che colpisce l'economia reale.

NEWS ENTI LOCALI

DDL FEDERALISMO

Cdm vara misure per le isole

I disagi legati allo status insulare della Sardegna e della Sicilia «saranno compensati secondo precisi parametri, definiti mediante un calcolo dei costi aggiuntivi». Lo prevede un emendamento al Ddl sul federalismo fiscale approvato oggi dal Consiglio dei ministri su proposta del premier, Silvio Berlusconi, e del ministro per la Semplificazione normativa, Roberto Calderoli. Durante il Consiglio dei ministri, si legge in una nota di Palazzo Chigi, Berlusconi ha spiegato che si vuole realizzare un ponte ideale, ma con effetti concreti, per mettere la Sardegna e la Sicilia sullo stesso piano delle altre Regioni italiane. Il comunicato precisa che non si tratta di un aiuto di Stato, ma di «un recupero che sarà certo valutato in maniera positiva dall'Unione europea». Il trasporto delle merci, spiega la nota, avrà a esempio «un costo unitario definito per la Sardegna e per la Sicilia rispetto al parametro del costo minimo definito a livello nazionale. In definitiva il costo di mille chilometri percorsi da un prodotto attraversando il mare dovrà essere uguale ai mille chilometri percorsi sulla terraferma. Il differenziale dovrà essere compensato dallo Stato, sia in termini di riequilibrio fiscale sia in termini economici e infrastrutturali». L'emendamento del Governo passerà all'esame del Senato già mercoledì prossimo, proprio quando la riforma federale entrerà nel vivo.

GUIDA AGLI ENTI LOCALI

DOMANDE E RISPOSTE – Il Viminale risponde

I chiarimenti del ministero dell'Interno ai quesiti degli amministratori locali

Quesiti, interpretazioni, richieste di chiarimenti: tra le amministrazioni locali e il ministero dell'Interno c'è un filo diretto quotidiano

MANDATO E CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ - Un Consigliere comunale, a seguito di un'ordinanza emessa dal responsabile dell'ufficio tecnico del Comune nei confronti dell'amministratore comunale e per la demolizione dei lavori edili effettuati, ha dapprima presentato ricorso avverso il predetto provvedimento e successivamente rinunciato al ricorso stesso facendo così venir meno l'incompatibilità prevista dall'articolo 61, comma 1 n. 4 del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'ipotesi di lite pendente tra il Consigliere comunale e il Comune. Sussiste, in uno scenario del genere, un'ulteriore causa di incompatibilità nei confronti del suddetto Consigliere comunale che potrebbe configurarsi nel caso lo stesso, rimasto inadempiente all'ordinanza di demolizione, risultasse debitore nei confronti dell'Ente locale a titolo di rimborso delle spese necessarie alla demolizione del manufatto abusivo eseguita a cura del Comune? NO Come evidenziato l'articolo 63, comma 1, del Dlgs 261/2000 prevede, in tema di incompatibilità, che non possa ricoprire la carica di Consigliere comunale co-

lui il quale, avendo un debito liquido ed esigibile rispettivamente verso il Comune, sia stato legalmente messo in mora. Nel caso di specie, tuttavia, non sembra sussistere alcun debito liquido ed esigibile del Consigliere nei confronti dell'ente e, conseguentemente nemmeno l'evidenziata incompatibilità, atteso che, al momento, risulta sussistere solo una mancata ottemperanza all'ordinanza di demolizione dei lavori. Occorre invero considerare che i concetti di liquidità ed esigibilità, di cui al sopracitato articolo 63, comma 1, n. 6 esprimono l'uno la certezza del debito e del suo ammontare, l'altro che lo stesso debito non sia soggetto a termini o condizioni e, quindi, la disponibilità immediata del denaro. Conseguentemente l'evidenziata ipotesi di incompatibilità che si potrebbe concretizzare nel caso di mancata ottemperanza all'obbligo di demolizione e dell'eventuale ulteriore inadempimento all'obbligo di pagare le spese per la demolizione eseguita dal Comune, al momento, non è configurabile. Per quanto concerne inoltre l'ulteriore quesito concernente la presunta illegittimità degli atti posti in essere dal Consigliere interessato nel periodo di sussistenza

della causa di incompatibilità per lite pendente e fino alla rimozione della stessa con la rinuncia agli atti del giudizio, si ritiene che la questione vada esaminata con riferimento al principio generale di conservazione degli atti amministrativi sulla base del quale, anche al fine di assicurare la certezza dei rapporti giuridici, gli stessi, una volta assunto il carattere della definitività sono pienamente efficaci, e non più soggetti a impugnazione. Al riguardo si ritiene di poter richiamare l'articolo 36 del Rd 26 giugno 1924, n. 1054 ove è previsto che i provvedimenti amministrativi possono essere impugnati entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla loro notificazione. Decorso tale termine, sulla base degli evidenziati principi generati il provvedimento amministrativo assume il carattere della definitività, e lo stesso non è più soggetto a impugnazione salva la facoltà ai sensi dell'articolo 21-nonies della legge 241/1990 di disporre l'annullamento d'ufficio del provvedimento amministrativo illegittimo entro un termine ragionevole dalla sua emanazione - come anche sancito con una recente pronuncia, in data 20 giugno 2008, dal Tar Lazio - qualora ricorrano ragioni di

pubblico interesse, e tenuto conto degli interessi delle parti coinvolte. **BUONI PASTO POLIZIA MUNICIPALE - È possibile, alla luce della previsione contenuta all'articolo 13 del Ccnl del 9 maggio 2006, corrispondere il buono pasto al personale di Polizia municipale che presta servizio in orario ordinario pomeridiano, nel caso in cui lo stesso si protragga oltre le ore 21.00? SI** La disposizione recata dall'articolo 13 dell'ultimo contratto di lavoro del personale degli Enti locali del 9 maggio 2006 prevede che «nell'ambito della complessiva disciplina degli articoli 45 e 46 del Ccnl 14 settembre 2000, gli enti individuano in sede di contrattazione decentrata integrativa, quelle particolari e limitate figure professionali che, in considerazione dell'esigenza di garantire il regolare svolgimento delle attività e la continuità dell'erogazione dei servizi e anche dell'impossibilità di introdurre modificazioni nell'organizzazione del lavoro, con specifico riferimento a quelli connessi all'area della Protezione civile, all'area della vigilanza e all'area scolastica ed educativa ed alla attività della biblioteca, fermo restando l'attribuzione del buono pa-

sto, possono fruire di una pausa per la consumazione dei pasti di durata determinata in sede di contrattazione decentrata integrativa, che potrà essere collocata anche all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro».

La norma citata fa, pertanto, espresso riferimento ai servizi dell'area di vigilanza tra i settori di attività interessati all'istituzione di una pausa pranzo, confermando per il personale addetto l'attribuzione del buono pa-

sto. Si ritiene, quindi, che ogni ente nell'ambito della propria autonomia decisionale possa, una volta valutate le proprie esigenze organizzative e in relazione alla particolare natura di talune prestazioni, stabilire in sede

di contrattazione decentrata le condizioni per l'erogazione del buono pasto e per la fruizione della pausa pasti.

I VOLTI DELLA CRISI - Gli interventi sul territorio

Il sostegno delle Regioni vale 2,5 miliardi

La dote più consistente è rivolta alle imprese - Credito e reinserimento al lavoro in testa alle priorità

Almeno 2,5 miliardi di euro per famiglie e imprese, a cui si aggiungono i fondi europei e quelli destinati a confluire nella chiamata alle armi sugli ammortizzatori sociali a declinazione territoriale. Mentre il Dl anti-crisi sta per completare i suoi passaggi parlamentari e trasformare in legge definitiva la dote da 4,9 miliardi di euro messa sul tavolo dal Governo, prende forma l'intervento delle Regioni, chiamate a fare da moltiplicatore della spinta statale (peraltro giudicata freddamente dalle imprese). La cifra, frutto della raccolta di dati condotta dal Sole 24 Ore in tutte le amministrazioni regionali, è assai parziale, perché la fotografia è ancora in movimento e sono tanti gli interventi ancora sul tavolo degli assessorati. Senza contare che in Abruzzo, Trentino Alto Adige e Sardegna gli appuntamenti elettorali appena tenuti o in arrivo allungano inevitabilmente il calendario. Il terreno più importante su cui si gioca la partita anti-crisi dei Governatori è quello del sostegno alle imprese, che da solo assorbe il 60-65% dell'impegno finanziario finora messo a bilancio. I puntelli ai sistemi produttivi locali,

del resto, sono al centro delle competenze regionali in materia, e sono strategici perché - se efficaci - attenuano le emergenze sugli altri due versanti più a valle, cioè il reinserimento dei disoccupati e gli aiuti alle famiglie in crisi. La parola d'ordine nel rapporto Regioni-imprese suona forte e chiara: credito. Sull'onda del primo degli allarmi scatenati dalla crisi finanziaria diventata economica, le Regioni si sono concentrate sul sostegno dei confidi e sul rafforzamento delle linee di credito, con un occhio di riguardo alle imprese medie e piccole. Il pregio atteso di questi interventi, poi, è nell'effetto leva, che anche grazie ad accordi con le banche fa da moltiplicatore della dote regionale. Gli esempi sono molti, dalle Marche (10 milioni di euro dovrebbero riuscire ad attivare investimenti per 200 milioni con l'intervento della Bei e di altre istituzioni finanziarie) all'Emilia Romagna, dove l'accordo con Unioncamere, confidi e banche punta a un mega-plafond da un miliardo di euro. Il sostegno al credito, naturalmente, non esclude dall'orizzonte gli altri interventi, a partire dai finanziamenti diretti ai settori produttivi.

L'unione di queste misure, per esempio, in Lombardia ha dato vita a un'architettura da 355 milioni di euro (finora), in una serie di bandi specifici che indirizzano le risorse ai diversi settori e disciplinano i meccanismi degli interventi. Dal Lazio, invece, arriva un tentativo di risposta ad altre due emergenze in cima all'agenda della congiuntura italiana: le imprese in credito costante nei confronti della Pa, a cui la Regione (anch'essa, dal canto suo, assai lunga nei pagamenti) dedica un fondo da 60 milioni in tre anni, e l'indotto Alitalia, destinataria di un sostegno da 10 milioni. In chiave fiscale, invece, si segnala la Valle d'Aosta, che ha deciso di abbattere al 2,9% l'aliquota dell'Irap, rinunciando a un gettito annuale di 16 milioni. Non è solo il lato delle imprese, comunque, ad accendere l'attenzione delle Regioni, che si stanno esercitando anche sul terreno degli aiuti diretti alle famiglie in difficoltà e a chi perde il lavoro. Nel primo caso, agli interventi nuovi nati sull'onda del peggioramento del quadro economico si accompagna il nuovo slancio dato a misure già presenti nell'offerta di politiche sociali della Regione. La

Sicilia, tra gli altri interventi, indirizza 100 milioni per l'abbattimento dei prestiti destinati dal 2003 alle nuove famiglie, il Piemonte sceglie di puntare anche sulle cooperative sociali, mentre la Lombardia progetta di dedicare 20 milioni alle famiglie numerose. Il Friuli Venezia Giulia, invece, segue il sentiero tracciato dal Governo e, oltre a integrare le risorse per la social card (come anche, tra gli altri, il Molise), ha varato una Carta famiglia regionale. Ricco il budget della Toscana, che ha deciso di puntare 80 milioni sul tavolo degli aiuti ai non autosufficienti e alle famiglie a basso reddito in affitto. Sugli ammortizzatori sociali, invece, le settimane decisive saranno le prossime. Il Dl anti-crisi diretta al loro indirizzo anche risorse del Fse e la cabina di regia fra Governo e Regioni (prossima riunione dopodomani) è al lavoro per definire le declinazioni territoriali degli interventi: l'obiettivo, tra fondi centrali, europei e locali, punta dritto tra i due e i tre miliardi. La cifra definitiva dipende da quanto si deciderà di "pescare" nel mare del Fse, un bacino potenziale da 8 miliardi.

Gianni Trovati

LE STRATEGIE DEI GOVERNATORI

CALABRIA - Sostegno imprese - 59 milioni (Por) per potenziamento infrastrutture, creazione nuove imprese e sostegno al credito;

Sostegno famiglie - 40 milioni per buoni casa, *voucher* formativi, inserimento lavorativo, acquisto beni infanzia.

CAMPANIA - Ammortizzatori sociali - 60 milioni (finanziamenti statali) per progetti di *work experience* e tirocini per giovani disoccupati;

Sostegno imprese - 74 milioni per incentivi a innovazione e consolidamento delle passività; 455 milioni di euro sui contratti di programma.

EMILIA ROMAGNA - Ammortizzatori sociali - Interventi su formazione per chi perde il lavoro: - impegno da definire;

Sostegno imprese - Accordo anti-recessione con Istituti di credito, Unioncamere e Consorzi fidi (plafond di un miliardo di euro). Altri 150 milioni per sostegno investimenti e nuovi insediamenti produttivi.

FRIULI VENEZIA GIULIA - Ammortizzatori sociali - 33 milioni tra Cig in deroga, mobilità, sussidi e formazione;

Sostegno imprese - 45 milioni tra politiche attive per l'occupazione e sostegno Confidi;

Sostegno famiglie - 61 milioni tra Carta famiglia, integrazione Social Card, fondo Nuove povertà.

LAZIO - Sostegno imprese - 80 milioni l'anno, soprattutto per imprese in credito verso la Pa, indotto Alitalia, Confidi; **Sostegno famiglie** - Oltre 90 milioni per mutui prima casa, aiuti a studenti, aiuti alle imprese che assumono

LIGURIA - Ammortizzatori sociali - 1,5 milioni per Cantieri scuola-lavoro; 3 milioni per pubblica utilità lavoratori Cigs (finanziamenti statali); 11,7 milioni (Por) per formazione di chi perde il posto; 1,8 milioni per contrasto crisi occupazionali; richiesta ministero per 30 milioni per Cig in deroga;

Sostegno imprese - 20 milioni per imprese regionali e 425 milioni (Por-Fse) per sviluppo locale, innovazione, fonti rinnovabili;

Sostegno famiglie - 49,5 milioni per non autosufficienti; 10,4 milioni per asili nido, 5,3 milioni per assistenti famigliari e consultori famiglie numerose; 23,4 milioni per scuola e diritto allo studio.

LOMBARDIA - Sostegno imprese - Sostegno finanziario per Pmi di vari settori: 355 milioni per artigianato, commercio turismo, manifattura;

Sostegno famiglie - Allo studio un intervento a supporto dei nuclei familiari numerosi (tre figli) e con basso reddito. La formula potrebbe essere quella dell'assegno, per un ammontare totale di circa 20 milioni.

MARCHE - Sostegno imprese - 10 milioni per attivare plafond di investimenti (per 200 milioni) per Pmi; accordi ulteriori con Bei e altre istituzioni per finanziamenti aggiuntivi;

Sostegno famiglie - 5 milioni per solidarietà sociale e interventi (ammontare da definire) su potere d'acquisto lavoratori e famiglie.

MOLISE - Ammortizzatori sociali - 42,5 milioni per integrazione redditi lavoratori atipici, Lsu, integrazione Social Card;

Sostegno imprese - 100 milioni per sostegno a Pmi, imprese agricole, investimenti in agricoltura, consolidamento debiti e fondo di garanzia;

Sostegno famiglie - 18,5 milioni per inclusione sociale e 10 milioni per sostegno famiglia.

PIEMONTE - Ammortizzatori sociali - 24 milioni per formazione e cantieri di lavoro per disoccupati e oltre 35 milioni di risorse, Fse per inserimento soggetti svantaggiati, sostegno occupazione femminile e creazione nuove imprese;

Sostegno imprese - 70 milioni per rafforzamento Confidi e oltre 300 milioni (627 nel biennio 2008/2009) di fondi europei per competitività e investimenti;

Sostegno famiglie - 22,5 milioni per sostegno al reddito lavoratori licenziati o a rischio; 25 milioni per sostegni economici a famiglie e aiuti a cooperative sociali; 2,2 milioni per famiglie numerosi e 4,5 milioni per asili nido.

SICILIA - Sostegno imprese - Confidi: 22 milioni (tutti i settori tranne agricoltura e pesca) e 15 milioni per garanzia secondo livello;

Sostegno famiglie - L'ipotesi prevede 16 milioni per tutela maternità e 29 milioni per famiglie con anziani non autosufficienti o disabili gravi; 105 milioni per abbattimento su prestiti quinquennali per nuove famiglie.

TOSCANA - Ammortizzatori sociali - Oltre 70 milioni per stabilizzazioni, occupazione femminile, giovani laureati;

Sostegno imprese - 31 milioni per Confidi, garanzia investimenti e liquidità;

Sostegno famiglie - Oltre 80 milioni per non autosufficienza e affitti.

UMBRIA - Sostegno imprese - 5 milioni per accesso al credito; allo studio capitalizzazione Confidi; rifinanziamento contributi a investimenti; allo studio altri interventi per sostegno e tutoraggio imprese in difficoltà; altri interventi attivabili, anche con risorse Ue, per il sostegno alle imprese manifatturiere, commerciali, turistiche e agricole;

Sostegno famiglie - 4,3 milioni per contenimento tariffe trasporto e sostegno mobilità alternativa; 4 milioni per la non autosufficienza; 1,5 milioni abbattimento rette asili nido; 1 milione a incremento del fondo politiche sociali. Si tratta di risorse stanziare con le manovre del 2008.

VALLE D'AOSTA - Ammortizzatori sociali - Allo studio estensione ammortizzatori in deroga;

Sostegno imprese - Riduzione al 2,9% dell'aliquota Irap; sostegno Confidi, sospensione rate mutui regionali. Totale stimato 66 milioni;

Sostegno famiglie - Allo studio sostegni previdenziali per chi perde il posto; bonus riscaldamento ed energia; esenzioni tariffe locali per i meno abbienti. Totale stimato: 10 milioni.

VENETO - Ammortizzatori sociali - 5,5 milioni (+ 20 milioni Por-Fse) per sostegno e riqualificazione dei lavoratori a rischio;

Sostegno imprese - 98 milioni di euro per Pmi industriali, artigiane e commerciali; risorse ulteriori potranno venire dal fondo unico regionale per lo sviluppo;

Sostegno famiglie - 15,5 milioni per trasporto scolastico, acquisto libri di testo e parità scolastica; Paniere Veneto per il prezzo di alcuni prodotti; 19 milioni contro il caro mutui; aumento risorse per prima infanzia e persone non autosufficienti; piano triennale di edilizia residenziale.

CATASTO – I dati dell'agenzia del territorio

Ultima chiamata per le finte cascine

Aggiornato il censimento: i fabbricati ex rurali sono oltre 870mila

C'erano una volta le cascine, simbolo e pilastro di un'Italia contadina. Negli ultimi anni molte sono diventate ville e case di campagna, ma non tutte quelle che hanno subito questa trasformazione sono state messe in regola sotto il profilo catastale (e, tassate di conseguenza). Tanto che l'agenzia del Territorio ha individuato oltre 870mila particelle catastali - cioè porzioni di terreno - contenenti fabbricati ex rurali. Le verifiche sono partite in seguito al decreto legge 266/2006, lo stesso che ha dato il via ai controlli sulle case fantasma. In questo caso, però, non si trattava di identificare immobili che non appaiono sulle mappe catastali - i fantasmi di cemento, per l'appunto - ma di compilare una lista dei fabbricati rurali che hanno perso i requisiti di legge. Le due operazioni sono ben diverse. Le case fantasma non sono accatastate e vengono identificate sovrapponendo alle mappe catastali le fotografie aeree del territorio. Gli immobili ex rurali, invece, sono già presenti in Catasto e vengono individuati verificando se il possessore è un imprenditore agricolo iscritto alla Camera di commercio. È questo, infatti, uno dei cosiddetti "requisiti di ruralità" che devono essere presenti affinché un immobile possa essere considerato rurale ai fini fiscali. Se invece uno o più dei requisiti sono venuti meno l'immobile va iscritto nel Catasto fabbricati. La differenza non è di poco conto, dal momento che i fabbricati rurali sono considerati pertinenze del terreno ai fini agricoli e non hanno rendita catastale autonoma. Iscriverli nel Catasto fabbricati significa, per l'appunto, attribuire ad essi una rendita. Con tutto ciò che ne consegue sotto il profilo fiscale: ad esempio, il proprietario di una vecchia cascina che è diventata una casa di campagna dovrà pagare l'Ici (sempre che non la usi come abitazione principale). Alla fine del 2007 sono stati pubblicati gli elenchi di oltre 680mila particelle contenenti fabbricati ritenuti ex rurali. E nel 2008 sono state identificate altre 191mila particelle, pubblicate lo scorso 30 dicembre. La Regione con il maggior numero di particelle è la Lombardia (più di 197mila), seguita dal Piemonte (130mila) e dalla Campania (89mila). Quella che ne ha meno, invece, è l'Umbria (6mila). Il 54,1% degli ex

rurali si trova al Nord, il 15,9% al Centro e il 30% al Sud. Sarebbe sbagliato, però, leggere questi dati come quelli sulle case fantasma e trarre conclusioni sulla buona o cattiva gestione del territorio. Anche perché - precisano i tecnici dell'Agenzia - la natura dell'operazione potrebbe aver generato alcuni errori. Come ad esempio il mancato aggiornamento della situazione catastale, per cui alcuni immobili sono ancora iscritti al Catasto terreni pur essendo stati demoliti da tempo o sono stati iscritti al catasto fabbricati con un nuovo "nome" (il numero di particella) senza essere stati "cancellati" dal Catasto terreni. E forse si potranno spiegare così anche i primati nazionali della provincia di Torino (oltre 45mila particelle individuate tra il 2007 e il 2008 contro le zero di Trieste e Gorizia) e della provincia di Como (quasi 28 particelle per chilometro quadrato contro le 0,2 di Grosseto). Se la mappatura ha coperto praticamente tutto il territorio nazionale, la regolarizzazione è appena agli inizi. Prova ne sia il gettito che i Comuni hanno ricavato dagli ex rurali: 70 milioni nell'ultimo anno, il 12% di quanto pre-

visto. L'obiettivo del decreto legge 266/2006, in effetti, era proprio quello di mettere fiscalmente a reddito gli immobili privi di rendita catastale, così da recuperare il taglio di 600 milioni ai Comuni. D'altra parte, i maggiori risultati raggiunti finora sono frutto della procedura disegnata dal legislatore. Il termine per iscrivere al Catasto fabbricati gli ex rurali identificati a fine 2007 è scaduto solo il 31 ottobre. Almeno 100mila unità immobiliari sono state messe in regola, mentre i proprietari degli altri fabbricati hanno da poco iniziato a ricevere le richieste di informazioni dell'agenzia del Territorio. Un primo passo al quale - in caso di mancata risposta - seguirà il cosiddetto accatastamento in surroga, cioè d'ufficio. E' chiaro, dunque, che i prossimi mesi saranno decisivi per capire se ci sarà un'accelerazione. Senza dimenticare che gli immobili ex rurali presenti sulle particelle pubblicate a fine 2008, invece, potranno essere accatastati fino alla fine di luglio. La partita, insomma, è ancora lunga.

Cristiano Dell'Oste**DOMANDE E RISPOSTE PER CAPIRE**

Cosa c'è negli elenchi pubblicati a fine 2008? Il 30 dicembre 2008 l'agenzia del Territorio ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale gli elenchi dei Comuni in cui sono stati individuati immobili ex rurali, cioè immobili iscritti al Catasto terreni che hanno perso i requisiti di ruralità. Gli elenchi possono essere consultati per i 60 giorni seguenti alla pubblicazione in ogni Comune interessato, negli uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio o sul sito www.agenziaterritorio.it.

Quali obblighi hanno i proprietari? I titolari di diritti reali sugli immobili presenti nelle liste pubblicate dall'agenzia del Territorio devono dichiararli al Catasto fabbricati entro sette mesi dalla data di pubblicazione del comunicato nella Gazzetta Ufficiale. Altrimenti, gli uffici provinciali dell'agenzia del Territorio provvedono all'iscrizione d'ufficio al posto del soggetto inadempiente (in surroga) e con costi a suo carico.

Come si segnalano gli errori dell'Agenzia? Può capitare che l'immobile in elenco sia già censito al Catasto fabbricati oppure che sia demolito o inagibile. O ancora, che si tratti di un immobile rurale strumentale che non richiede la denuncia al Catasto fabbricati. Errori e anomalie come queste possono essere segnalati usando il modulo scaricabile dal sito dell'Agenzia. Se la segnalazione viene respinta o ignorata per 30 giorni, si può fare ricorso alla Commissione tributaria.

Che ne è stato degli elenchi 2007? Il 28 dicembre 2007 il Territorio aveva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale la prima tranche di elenchi con i Comuni in cui erano stati individuati immobili ex rurali. Il termine per accatastare quegli immobili è scaduto il 31 ottobre 2007. Gli uffici del Territorio stanno procedendo con le richieste di informazioni, cui seguiranno - in caso di mancata risposta da parte dei proprietari - gli accatastamenti d'ufficio.

CATASTO – I dati dell'agenzia del territorio

Sugli immobili «strumentali» il rischio dell'Ici

ALTA TENSIONE - Dall'Emilia-Romagna alla Toscana, i sindaci hanno avviato le procedure per le notifiche delle cartelle esattoriali

I sindaci procedono, gli agricoltori protestano e il Governo prepara un tavolo di confronto per evitare migliaia di ricorsi davanti alle Commissioni tributarie. Completata la mappatura degli immobili ex rurali, c'è un'altra questione che tiene banco: la tassazione Ici dei fabbricati rurali in senso stretto, cioè di quelle costruzioni che sono ancora usate a fini agricoli. Edifici che erano sempre stati considerati esenti dall'imposta, ma che ora sono al centro di un'aspra polemica. Forti di una sentenza della Cassazione e di due circolari dell'Ance Emilia Romagna e dell'Ance nazionale, molti sindaci hanno dato il via agli accertamenti. Gli agricoltori, invece, lamentano la doppia imposizione - perché il reddito dei fabbricati rurali è già incluso in quello dei terreni - e promettono battaglia. «Faremo ricorso contro tutti gli accertamenti», annunciano i responsabili fiscali Coldiretti, Cia e Confagricoltura. Sullo sfondo, intanto, si delinea l'azione del Governo. Il ministro dell'Agricoltura, Luca Zaia, giovedì scorso ha annunciato l'apertura di un tavolo di confronto. E il ministro per l'Attuazione del programma di governo, Gianfranco Rotondi - che già era intervenuto in Parlamento in un *question time* - spiega che «non si esclude l'adozione di un intervento legislativo per risolvere il problema in maniera definitiva». Nel merito, però, è presto per ipotizzare eventuali distinzioni tra tipologie di fabbricati rurali: «Non si è ancora delineata la strategia da adottare in ordine ad eventuali distinzioni tra fabbricati rurali, né se sussistano i presupposti per il ricorso a una norma interpretativa». Nel frattempo, i Comuni più attivi sembrano essere quelli di Emilia Romagna, Toscana, Veneto e Puglia. E anche dalle Friuli Venezia Giulia e Lombardia arrivano le prime segnalazioni. Il Sole 24 Ore ha potuto visionare l'atto notificato il 24 dicembre scorso a un agricoltore emiliano. Solo un esempio, ma utile a chiarire le cifre in gioco: per tre

fabbricati rurali l'importo totale è di 986 euro (tributo pari a 387,35 euro più sanzioni, interessi e spese di notifica) e può essere ridotto a 650 euro se si paga con adesione. Tutto questo riferito a un solo anno fiscale. Ma come si stanno orientando gli amministratori? «Noi accertiamo tutto», taglia corto Francesco Frieri, assessore al Bilancio del Comune di Modena. E sulla possibilità che il Governo promuova una norma interpretativa commenta: «Se la base imponibile viene costantemente erosa, poi non ci si deve stupire che i Comuni applichino le norme con attenzione. Detto questo, è pieno diritto del Parlamento di intervenire». Il Comune di Grosseto, invece, ha predisposto un progetto che permetterà di iniziare le verifiche solo a partire da maggio. Mentre l'amministrazione di Bergamo segue una linea diversa, come spiega l'assessore al Bilancio, Dario Guerini: «Non stiamo facendo accertamenti, anche perché riteniamo che la sentenza della

Cassazione non cambi la legge. E in ogni caso, data la forte urbanizzazione del territorio, il gettito sarebbe limitato». In effetti, il problema è rilevante soprattutto per i Comuni a forte vocazione agricola, in cui sono presenti imprese medio-grandi, consorzi o cooperative agricole. Così, se Siena preferisce non effettuare accertamenti, molti Comuni vicini si stanno orientando diversamente. «Se si aprisse un tavolo tecnico di confronto saremmo ben contenti - afferma ora Antonio Gioiellieri, direttore dell'Ance Emilia Romagna -. Vorremmo chiarire se i fabbricati rurali sono esenti da Ici o no. E poi vorremmo chiarire quali sono veramente i fabbricati rurali strumentali, perché in questa categoria ci sono edifici che vengono assimilati alle attività agricole, ma servono a fare attività commerciale».

**C. D. O.
E. D. R.**

SERVIZI PUBBLICI – Dopo la sentenza della consulta

Nell'acqua un buco da 350 milioni

Bollette più leggere quando il depuratore non c'è oppure non è in funzione

Due tentativi parlamentari sono già andati a vuoto in meno di un mese. Ora si lavora al terzo che, vista l'impossibilità di sanare in toto il problema, proverà almeno a mettere una pezza per il futuro. Tanto attivismo si spiega con una cifra: 350 milioni di euro, cioè la cifra annua che i gestori del servizio idrico integrato devono sacrificare sull'altare della correttezza costituzionale, che dopo la sentenza 335/2008 della Consulta impedisce loro di farsi pagare il servizio di depurazione quando il depuratore non c'è o non funziona. Ma il colpo più duro, senza un paracadute legislativo che al momento non sembra semplicissimo da costruire, rischia di arrivare dai rimborsi, che potrebbero andare indietro nel tempo fino al 3 ottobre 2000, data di nascita dell'attuale sistema tariffario. Assumendo i valori attuali, anche se ovviamente andando indietro nel tempo il numero dei cittadini non serviti dalla depurazione aumenta, l'assegno potenziale da staccare ai cittadini interessati sale alla cifra astronomica di 3,2 miliardi di euro. Ovvio che di fronte a una somma del genere, la fantasia del legislatore galoppa alla ricerca di una so-

luzione per sterilizzare gli effetti della pronuncia della Corte costituzionale. Anche perché la tariffa, per legge, è il pilastro per finanziare gli oltre 20 miliardi di euro di investimenti sulla depurazione (i dati sono nel Bluebook dell'Anea). Tutto nasce dal principio stabilito dai giudici delle leggi nella sentenza 335/2008, che bocciando la legge Galli e il Codice dell'ambiente (legge 36/1994 e Dlgs 152/2006) ha impedito di chiedere la quota di depurazione ai cittadini che non sono serviti da un depuratore. In pratica, i circa 1,4 milioni di italiani che si trovano ancora in questa condizione (una famiglia su quattro) si sono visti chiedere per anni una tariffa "maggiorata" di un terzo rispetto a quanto avrebbero dovuto pagare. In media, secondo gli ultimi dati dell'osservatorio Prezzi&tariffe di Cittadinanzattiva, la quota di depurazione nel 2007 viaggiava a 36 centesimi al metro cubo (con un aumento del 6% rispetto all'anno prima), e valeva il 32,3% della tariffa totale chiedendo quindi a una famiglia media di tre persone (con un consumo di 192 metri cubi annui) 69 euro. Il quadro varia però da città a città: secondo le stime dell'Anea, l'associazione

nazionale che raccoglie gli enti d'ambito, nel Nord del Paese i depuratori trascurano circa un cittadino su sei, mentre al Sud la quota dei «non allacciati» sale al 27% e tocca il 140% in Sicilia e Sardegna. In ogni città, o meglio in ogni «ambito territoriale ottimale», cambia anche il panorama tariffario: a Firenze, Pistoia e Prato, dove però il sistema di depurazione abbraccia tra l'80% e il 98% dei cittadini, la depurazione è la più cara d'Italia, e alla famiglia-tipo abbozzata qui sopra costa 118 euro l'anno, il 33,5% della bolletta idrica annuale. Il suo peso percentuale, invece, raggiunge la vetta a Milano, dove il 54,7% del costo dell'acqua pubblica serve alla depurazione, seguita da Lecco (52,8%). I problemi maggiori, come mostrano le elaborazioni condotte da Legambiente per il Sole 24 Ore sulle città capoluogo di Provincia, si concentrano però altrove: a Benevento, per esempio, la depurazione nel 2007 è stata concessa a prezzi di saldo (16 euro l'anno per la famiglia-tipo, il 70% in meno dell'anno prima), ma serve solo un cittadino su cinque. Niente sconti, invece, a Trieste, dove il servizio raggiunge meno del 30% dei cittadini e nel

2007, assumendo sempre le medie di consumi indicate prima, ha "prodotto" 3,6 milioni di euro di tariffa indebita secondo la lettura della Consulta. Un gettito illegittimo superato solo in tre casi: Palermo, che guida la classifica con 8,1 milioni, Genova, dove il 20% di abitanti non serviti dai depuratori ha pagato l'anno scorso 5 milioni di euro di troppo, e Catania, dove le somme "incriminate" superano i 4,4 milioni. Che cosa succederà ora? Il legislatore sta cercando, finora senza successo, di far tornare a casa il mancato gettito sotto forma di "tassa sull'inquinamento" per chi non è servito da un depuratore. Nella pratica, però, sta già avvenendo l'esatto contrario: per pareggiare i conti e non veder saltare i bilanci, alcuni Ato hanno già stabilito di aumentare le tariffe e coprire in questo modo il buco aperto dalla bocciatura costituzionale. Con il risultato di far crescere il conto di chi è collegato al depuratore, mentre gli altri beneficerebbero del taglio alla quota di depurazione, secondo il principio paradossale del «chi non inquina paga».

Gianni Trovati

SERVIZI PUBBLICI – Dopo la sentenza della consulta - Termini - Il calendario degli indennizzi

La richiesta di risarcimento può arretrare di otto anni

IL CRITERIO - Il termine quinquennale della prescrizione non scatta perché l'importo è stato versato senza essere dovuto

È scomparsa dalla versione ufficiale del DL 208/2008 con le misure urgenti per l'ambiente la disposizione sul canone di depurazione che avrebbe dovuto integrare senza ritardo l'ordinamento alle indicazioni della sentenza 335/2008 della Corte costituzionale. Il DL 208/2008 avrebbe infatti consentito alle Autorità di bacino di integrare la tariffa del servizio idrico con i costi ambientali causati dagli utenti sforniti del servizio di depurazione, in virtù del principio «chi inquina paga». Il dietrofront, a quanto sembra, è stato dettato dalle obiezioni del Quirinale, che ha giudicato il meccanismo ideato dal legislatore "irrispettoso" nei confronti dei dettami fissati dalla Consulta. A ben vedere, in effetti, la disposizione prevista dalla bozza del DL 208 presentava alcuni profili di dubbia costituzionalità, non solo perché affiancava un prelievo tributario all'attuale tariffa, ma anche per l'ampia discrezionalità concessa agli Ato nel decidere l'ammontare del nuovo tributo, in contrasto con il principio di legalità sancito dall'articolo

23 della Costituzione. La norma, peraltro, avrebbe risolto la questione solo per il futuro senza intaccare il diritto al rimborso, sul quale non si è ancora formato un orientamento univoco. Non solo non è chiara la decorrenza degli arretrati (5 o 10 anni), ma si vanno diffondendo recenti interpretazioni che mirano a ridurre gli effetti temuti (ingenti rimborsi e conseguente squilibrio finanziario) sino a giungere alla conclusione che non spetta alcun rimborso se l'utente non ha proposto ricorso prima della sentenza 335/2008. In realtà si sottovaluta l'efficacia retroattiva della sentenza di accoglimento della Corte costituzionale, che riguarda anche i rapporti giuridici non "esauriti", cioè quando non è ancora intervenuta prescrizione, decadenza o sentenza passata in giudicato. Questo perché la dichiarazione di illegittimità costituzionale non è una forma di abrogazione, ma una conseguenza dell'invalidità della legge fin dall'origine, che ne comporta l'efficacia retroattiva sia pure entro i limiti indicati. Ebbene, avendolo la Consulta rilevato una

manca della causa della prestazione, non essendoci peraltro un rapporto tributario che la giustifichi, si dovrebbe configurare l'ipotesi dell'indebito oggettivo, che opera non solo quando l'originaria causa di pagamento sia venuta meno, ma anche quando essa manchi fin dall'origine (Cassazione 16612/2008). Si potrebbe d'altra parte affermare l'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale trattandosi di prestazione da pagarsi periodicamente ai sensi dell'articolo 2948 del Codice civile, tesi che tuttavia non tiene conto del fatto che non si tratta di recuperare un canone «dovuto» (cioè non versato per colpa dell'utente) ma di restituire un importo indebitamente pagato in quanto «non dovuto» sin dall'origine. Escludendo quindi la tesi della responsabilità contrattuale, si configura l'ipotesi di indebito oggettivo (articolo 2033 del Codice civile) la cui azione può essere intrapresa nell'ordinario termine decennale di prescrizione (articolo 2946 del Codice civile). La Cassazione ha infatti ritenuto esperibile, entro i termini della prescri-

zione decennale ordinaria, un'azione di ripetizione di contributi versati (nella fattispecie allo Scau) e risultati indebiti, alla stregua degli effetti retroattivi della pronuncia d'incostituzionalità (decisioni 3378/1992 e 4261/1989). Nel nostro caso occorrerebbe comunque fermarsi al tre ottobre 2000, data che segna l'abrogazione dei canoni tributari dovuti ai sensi della legge Merli e il passaggio al regime tariffario previsto dalla legge 36/1994. Gli interessi sono invece dovuti dalla data della domanda, trattandosi di pagamenti percepiti in buona fede (articolo 2033 del Codice civile). La soluzione è complessa, ma l'ordinamento dovrebbe essere già in grado di dare risposte alle domande inerenti modalità e tempi dei rimborsi, quindi un eventuale intervento del legislatore (ancorché sollecitato da più parti) potrebbe rivelarsi incostituzionale se limitativo del diritto al rimborso ovvero elusivo della sentenza 335/2008.

Giuseppe Debenedetto

SERVIZI PUBBLICI – Dopo la sentenza della consulta - Competenze - Probabile il passaggio al giudice ordinario

Ora la Corte deve decidere l'indirizzo per il contenzioso

Oltre agli effetti della sentenza 335/2008 della Corte costituzionale, va chiarito il problema dell'organo giurisdizionale da adire in caso di mancato rimborso degli arretrati. A partire dal 2005 le controversie sul canone di depurazione rientrano nella giurisdizione delle commissioni tributarie (articolo 2 Dlgs 546/1992 e articolo 3-bis legge 248/2005), a prescindere dalla loro qualificazione come corrispettivo o come tributo. Su tali disposizioni è attualmente pendente una questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Cassazione, sezioni unite civili, con ordinanza 20501/2008. L'esito del giudizio appare ormai scontato, dopo la sentenza 335/2008 e il recente orientamento della Corte costituzionale che ha ristretto i confini della giurisdizione tributaria (decisioni 64/2008, 130/2008 e 269/2008). Ma in assenza di un'espressa pronuncia della Consulta si corre il rischio

di incardinare la causa davanti a un giudice sfornito di giurisdizione (giudice di pace o tribunale) oppure di non concludere il giudizio, correttamente instaurato con ricorso alla commissione tributaria provinciale, perché nel frattempo la norma attributiva della giurisdizione è stata dichiarata incostituzionale. Infatti, le sezioni unite della Cassazione hanno più volte affermato che il principio sancito dall'articolo 5 del Codice di procedura civile, secondo cui la giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente al momento della proposizione della domanda, si riferisce solo all'effetto abrogativo determinato dal sopravvenire di una nuova legge, e non opera quando la norma che detta i criteri determinativi della giurisdizione è successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima (decisioni 6487/2002, 21635/2004, 23645/2004, 3046/2007). Con la conseguenza che mentre la modifica del 2005

ha consentito di proseguire davanti al giudice ordinario le controversie in materia di canone di depurazione instaurate prima del 3 dicembre 2005, in caso di pronuncia della Corte costituzionale la commissione tributaria non può tenere conto della norma dichiarata illegittima ai fini della decisione sulla giurisdizione, e dovrà rimettere le parti innanzi al giudice ordinario, con una notevole perdita di tempo e un ingolfamento ulteriore degli uffici giudiziari. D'altra parte il giudice tributario non dispone del potere di rimettere in termini il ricorrente per proporre l'impugnativa innanzi al giudice fornito di cognizione, ma in ossequio ai principi sui passaggi di giudizio affermati dalla Corte costituzionale con sentenza 77/2007, deve ritenersi opportuno fare salvi gli effetti sostanziali e processuali del ricorso e rimettere le parti innanzi al giudice ordinario fissando un termine per la riassunzione. Ciò in attesa che il legislatore

traduca in norme specifiche i suddetti principi e quindi che la conservazione degli effetti prodotti dalla domanda originaria discenda direttamente dall'ordinamento, come chiarito dal giudice delle leggi, e non già da una dichiarazione specifica del giudice che declina la propria giurisdizione. In conclusione, le liti in materia di canone di fognatura e depurazione devono essere incardinate davanti alle commissioni tributarie provinciali e saranno disciplinate dalle relative norme processuali, anche se deve segnalarsi un recente orientamento della Cassazione che si mostra insofferente verso un prelievo che non può essere devoluto al giudice tributario perlomeno quando la controversia si pone al di fuori della sfera della normativa tributaria (Sezioni Unite, decisione 20545/2008).

G.Deb.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Via l'Alto commissario, Saet ancora in gestazione

Nel contrasto alla corruzione la fase di passaggio lascia un vuoto

Il problema della corruzione nel nostro Paese non è di poco conto. Bastano le recenti cronache giudiziarie a testimoniarlo. Eppure, tolte le attività di repressione messe in campo dalle forze di polizia e dalla magistratura, fatichiamo a prestargli attenzione. Fino a giugno scorso c'era un Alto commissario, che con un colpo di penna è stato soppresso. Ora c'è il Saet, Servizio anticorruzione e trasparenza, insediato presso il ministero della Funzione pubblica, che però sta muovendo i primi passi. Di fatto, sul versante della prevenzione della corruzione al momento c'è il vuoto. E tutto perché a giugno la manovra estiva ha, da un giorno all'altro, cancellato l'Alto commissario. L'operazione è nata con uno spirito puramente contabile e sulle prime si è limitata, in nome dei risparmi di spesa, al taglio secco. Solo le preoccupate reazioni a livello internazionale hanno indotto il Governo a pensare a un nuovo organismo, che alla fine è stato incardinato nel ministero di Renato Brunetta. Il Saet, però, non ha beneficiato di un trasferimento automatico delle dotazioni e delle risorse, seppure ridimensionate, dell'ex Alto commissario. Prima quest'ultimo ha dovuto "chiudere casa" e poi si è provveduto a creare il nuovo servizio, presentato a inizio ottobre. Il Saet è effettivamente più snello e meno dispendioso: impiega solo 20 persone (contro le 57 in servizio presso l'Alto commissario a fine giugno) e per le quali è stata preventivata una spesa di 400-500mila euro. Inoltre, si farà a meno della prestigiosa sede che l'Alto commissario aveva in S. Lorenzo in Lucina, al centro di Roma, e che costava circa 800mila euro l'anno, perché il nuovo servizio si è sistemato in un immobile demaniale a Trastevere. «Non abbiamo - spiega Antonio Naddeo, capo del dipartimento della Funzione pubblica e responsabile del Saet - un capitolo di spesa ad hoc. Utilizziamo le risorse e le dotazioni del ministero. Sul versante operativo, invece, ci stiamo muovendo con l'attivazione di una serie di protocolli. L'abbiamo già predisposto con la Guardia di Finanza e stiamo lavorando a quello con la Corte dei conti, l'Autorità sui lavori pubblici e il ministero dell'Istruzione, perché intendiamo diffondere attraverso le scuole la cultura dell'anticorruzione. I primi bilanci li faremo a fine anno. Per il momento presenteremo a fine gennaio una relazione sulla fase di

transizione». Se l'obiettivo di tagliare i costi pare raggiunto, alcune perplessità restano. Per esempio, l'attività che il Saet sarà in grado di assicurare con fondi e organici così risicati. Non che la vecchia struttura avesse brillato in efficienza: basti pensare che da fine 2004, quando ha iniziato a operare, a metà 2008 al suo vertice si sono avvicendati quattro responsabili. Neanche uno all'anno. Resta però il fatto che, nonostante la progressiva riduzione delle risorse (passate da 6,4 milioni del 2006 ai 3,2 del 2008) e del personale, il vecchio organico sino aveva iniziato a farsi conoscere. Gli esposti, talvolta fonte di innesco delle ispezioni, erano, infatti, progressivamente cresciuti: dai 46 nel 2005 ai 160 nel 2007. Inoltre, nel solo primo semestre 2008 (come evidenzia l'ultima relazione dell'Alto commissario) sono stati 138. C'è poi il problema internazionale. L'Italia è in grave ritardo nella ratifica delle convenzioni in materia di lotta alla corruzione: a partire da quelle (una civile e l'altra penale) del Consiglio d'Europa del 1999 per finire alla convenzione Onu del 2003. 11 tentativo di ratifica compiuto nella scorsa legislatura si è arenato contro lo scioglimento anticipato del-

le Camere. Ora in Parlamento ci sono otto proposte di legge, tutte presentate dall'opposizione e, comunque, ferme al palo. Di un disegno di legge governativo non c'è, al momento, traccia. Di questo passo l'Italia presiederà il G8 di luglio a La Maddalena, dove ci sarà anche un dossier corruzione, senza avere le carte in regola a livello internazionale. La convenzione Onu chiede, tra l'altro, l'istituzione di un organismo indipendente in materia di controllo e prevenzione del fenomeno. L'Italia quella struttura l'aveva ed è stata soppressa. Il Saet sarà in grado di garantire l'autonomia chiesta dalle Nazioni Unite? Di tutto questo il nostro Paese dovrà dar conto al Greco (*Group of states against corruption*), il gruppo di Stati contro la corruzione costituito dal Consiglio d'Europa e che periodicamente verifica la situazione nei Paesi membri. Ora tocca a noi: a ottobre sono arrivati gli ispettori, che a luglio emetteranno la sentenza sotto forma di raccomandazioni. In quel momento capiremo quanto grande è il nostro vuoto nella lotta alla corruzione.

Antonello Cherchi

PARLAMENTO - Domani al Senato

Federalismo fiscale all'esame dell'aula

Da domani al Senato scocca in assemblea l'ora del federalismo fiscale. A sette mesi dal varo in Consiglio dei ministri e dopo un lunghissimo confronto tra i diversi schieramenti politici e l'intero universo delle autonomie locali, il disegno di legge del Governo, che è collegato alla Finanziaria per il 2009, sta per affrontare i primi e decisivi esami parlamentari. Preceduto da un lavoro fruttuoso, ma non ancora interamente definito, nel corso del dibattito in sede referente da parte delle commissioni, l'iter della riforma federalista, ripetutamente invocata dal Quirinale, è da considerare ormai a un punto di svolta. Il centrosinistra chiede ancora correzioni e soprattutto chiari-

menti, da parte dell'Economia, sul piano dell'impatto finanziario. E non è escluso che in questi giorni dallo stesso Tremonti, o comunque dalla maggioranza, arrivino le risposte attese. Il provvedimento è all'ordine del giorno dell'assemblea di palazzo Madama, in via pressoché esclusiva, fino a giovedì. Ed è assai probabile che il via libera del Senato arrivi solo tra fine mese e i primi di febbraio. Un giro di boa importante, ma non ancora definitivo, perché poi il federalismo fiscale dovrà passare le forche caudine della Camera in primavera, quando i lavori parlamentari si annunciano incandescenti. L'arrivo ormai prossimo della riforma della giustizia, per non dire del fronte politico caldissimo in

vista dell'election day (amministrative ed europee) di giugno, preceduti dalla nascita del Pdl, rappresentano infatti spartiacque decisivi sul versante di qualsiasi scelta legislativa. Federalismo fiscale a parte, non mancano peraltro altri appuntamenti di rilievo nella settimana parlamentare che si apre oggi. Ancora al Senato comincerà l'esame a tappe forzate del Dl 185 anti-crisi, che dovrà essere licenziato in soli dieci giorni: il decreto scade il 28 gennaio e da lunedì 26 ha già prenotato l'ordine del giorno dell'aula, dove si annuncia il ricorso all'undicesimo voto di fiducia da parte del Governo. Sempre a palazzo Madama è poi in stand by l'esame e il voto finale del contestatissimo Ddl sulla

sicurezza (da inviare poi alla Camera). A Montecitorio, dove vanno invece avanti i decreti legge e la "legge Brunetta" Sulla Pa (in aula a febbraio), da febbraio scatterà una mini rivoluzione nell'organizzazione dei lavori parlamentari. Settimana "lunga" per i deputati: dal lunedì pomeriggio al venerdì mattina, poi sette giorni di riposo al mese. Mentre per certificare il voto in aula e aggirare il rito dei "pianisti" (i deputati che votano al posto di colleghi assenti) si ricorrerà, ma solo per i deputati che lo accetteranno, alle impronte digitali. Il meccanismo è costato quasi 500mila euro.

Roberto Turno

IL SOLE 24ORE – pag.12

TRAFFICO - Il Libro verde della Commissione Ue indica le sfide da vincere per ripensare il trasporto urbano

Città sostenibili in cinque mosse

Migliore accessibilità e maggiore intermodalità sono tra i punti chiave

La sfida posta dallo sviluppo sostenibile nelle aree urbane è immensa. E appare indifferibile per gran parte delle città europee, chiamate a far convivere la bonifica di tessuti abitativi spesso fortemente degradati con politiche ambientali di risanamento di livelli di inquinazione sempre più allarmanti. Senza dimenticare il rinnovo delle reti di trasporto, di cui gli utenti lamentano un'insufficienza ormai allarmante. Si tratta, in altri termini, di conciliare, da un lato, lo sviluppo economico delle città e l'accessibilità del loro territorio e, dall'altro, la qualità di vita e la tutela ambientale. Di fronte a queste problematiche dalle molteplici implicazioni, occorre uno sforzo comune per incentivare la ricerca di soluzioni innovative e ambiziose in materia di trasporto urbano, che permettano di rendere le nostre città più agibili, più accessibili, più sicure e meno inquinate. Proprio in questa prospettiva - si sviluppano le riflessioni contenute nel Libro Verde della Commissione europea intitolato "Verso una nuova cultura della mobilità urbana". Poiché la mobilità urbana deve agevolare lo sviluppo economico delle città, la qualità della vita degli abitanti e la tutela dell'ambiente cittadino, proprio in questa prospettiva - viene sottolineato nel Libro Verde - le città europee devono affrontare cinque sfide, da vincere nell'ambito di un approccio inte-

grato: - per un traffico scorrevole nelle città. Non esiste un'unica soluzione al problema della congestione. Si dovrebbero comunque rendere più attraenti e sicure le alternative all'uso dell'automobile privata, come spostarsi a piedi, in bicicletta, con i mezzi pubblici o in motocicletta e motorino. Si dovrebbe permettere ai cittadini di ottimizzare i loro spostamenti grazie a combinazioni efficienti di varie modalità di trasporto. È stato dimostrato che la congestione può essere attenuata anche con sistemi "intelligenti" e flessibili di regolazione del traffico stradale; - per una città più pulita. Il trasporto è uno dei settori più difficili da regolamentare in termini di emissioni di CO₂. Nonostante i progressi della tecnologia automobilistica, la crescita del traffico e lo stile di guida "a singhiozzo" tipico della circolazione urbana fanno delle città una delle principali fonti di emissioni di CO₂, in continua espansione. Tali emissioni sono uno dei fattori determinanti dei cambiamenti climatici, che stanno alterando in maniera preoccupante l'ecosistema del nostro pianeta, per cui è diventato urgente adottare misure di contenimento dell'impatto; - per un trasporto urbano più intelligente. L'elaborazione dei dati sul traffico e sui percorsi più frequentati può fornire informazioni, assistenza e controllo dinamico del trasporto a passeggeri, conducenti, operatori del par-

co veicoli ed esercenti delle reti. Alcune applicazioni sono già in uso per il trasporto stradale, ferroviario e fluviale. Nei prossimi anni queste applicazioni saranno potenziate dal sistema satellitare Galileo, che consentirà una localizzazione più precisa dei singoli mezzi; - per un trasporto urbano accessibile. L'infrastruttura urbana - comprendente strade, piste ciclabili ma anche treni, autobus, spazi pubblici, parcheggi, fermate di autobus, stazioni, e così via - dovrebbe essere di qualità ottimale. Si richiedono anche collegamenti efficienti all'interno della città e con il retroterra, tra le reti urbane e interurbane, nonché con la rete trans-europea dei trasporti (TEN-T). E particolarmente importante disporre di buoni collegamenti con gli aeroporti, le stazioni ferroviarie e i porti, nonché con le piattaforme intermodali per il trasporto di merci, in modo da interconnettere le varie modalità di trasporto collettivo; - per un trasporto urbano sicuro. Nel 2005 sono morte sulle strade europee 41.600 persone. Si è ancora lontani dall'obiettivo comune di 25.000 vittime entro il 2010. Circa i due terzi degli incidenti e un terzo di quelli mortali avvengono in città e ne sono vittime gli utenti della strada più vulnerabili. Il rischio di restare uccisi in un incidente stradale è sei volte superiore per ciclisti e pedoni che per gli automobilisti. Le vittime sono spesso

donne, bambini e anziani. Il senso d'insicurezza avvertito diffusamente dissuade certe categorie di persone dal viaggiare con i mezzi pubblici. Questo problema riguarda non solo i veicoli, le stazioni e le fermate degli autobus o dei tram, ma anche il tratto di strada da percorrere a piedi per raggiungere la fermata e viceversa. Ne consegue un uso smodato dell'automobile e il fatto che molte persone rinunciano ad avere una vita attiva. Per sensibilizzare maggiormente i cittadini sul comportamento al volante, vanno incentivate prioritariamente le campagne educative e d'informazione. Si possono organizzare apposite campagne di sicurezza stradale e iniziative specifiche di formazione dei giovani; del resto, una delle prossime giornate europee della sicurezza stradale potrebbe essere dedicata alle zone urbane. La Commissione, nella parte conclusiva del documento, annuncia inoltre l'elaborazione di un piano d'azione concreto entro la fine di quest'anno. Esso presenterà azioni da compiere a livello Ue, nazionale, regionale, locale, nonché settoriale e civico. Per ogni azione verranno attentamente individuati e valutati gli idonei strumenti esecutivi.

Maria Adele Cerizza

TRAFFICO - Eltis - Un portale per amministratori e operatori del settore

Le esperienze locali vanno in rete

AGGIORNAMENTO COSTANTE - Il servizio d'informazioni sul trasporto locale in Europa intende mettere a confronto le diverse competenze maturate a livello decentrato

Lo spostamento in modo efficace di persone e merci è attualmente una delle sfide principali per la maggior parte delle città europee. Negli ultimi anni sono state avviate molte iniziative per migliorare la mobilità delle persone e la distribuzione delle merci in modo efficiente, dal punto di vista sia economico sia ambientale. Su internet e in vari progetti sono già state pubblicate molte informazioni con l'obiettivo di condividere le differenti esperienze, ma spesso queste si sono rivelate incongruenti e difficili da trovare. Esiste la pressante necessità di un portale informativo completo online. Eltis - il Servizio d'informazioni sul trasporto locale in Europa - è la risposta a tale esigenza. Si tratta di un'iniziativa della Direzione generale per l'energia e i trasporti della Commissione

europea che consente di scambiare informazioni ed esperienze nel settore dei trasporti urbani e della mobilità. È stato progettato per le persone che si occupano del miglioramento della mobilità, dell'efficienza e sicurezza dei trasporti, come pure della riduzione dell'impatto ambientale causato dai trasporti. Risulta particolarmente utile per gli operatori, amministratori e legislatori nel settore dei tra-

sporti, perché offre notizie sul trasporto urbano e sulla mobilità; illustra politiche e iniziative della Commissione europea; elenca inviti e gare per progetti aperti; mette a disposizione strumenti utili ai professionisti; pubblica studi sul trasporto urbano, nonché materiali didattici e formativi e contiene una piattaforma di condivisione delle esperienze.

TRAFFICO

Fondi di coesione e Fesr pronti a investire 8 miliardi

La Ue finanzia progetti di mobilità urbana sostenibile mediante i Fondi strutturali (finanziamenti in "via indiretta" erogati da ciascuna regione sulla base dei Por) e i finanziamenti in "via diretta", rivolti a tutto il territorio comunitario. **I Fondi strutturali** - La politica di coesione della Ue continuerà a essere un'importante fonte di apporti finanziari nelle regioni beneficiarie durante il periodo 2007-2013. Nel precedente periodo 2000-2006 il Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) ha finanziato progetti di trasporto per un totale di circa 35 miliardi di euro, di cui poco più di 2 miliardi destinati al trasporto urbano. Secondo i documenti di programmazione, il Fesr e il Fondo di coesione erogheranno quasi 8 miliardi di euro a favore del trasporto urbano durante il periodo 2007-2013. I regolamenti dei due enti fanno esplicito riferimento al trasporto urbano pulito (nonché, per la prima volta, alle sue strate-

gie integrate) e al trasporto pubblico. La maggior parte dei quadri strategici di riferimento nazionali presentati dagli Stati membri comprendono tra le aree d'intervento il trasporto urbano sostenibile. Gli strumenti di coesione della Ue possono cofinanziare investimenti nelle infrastrutture (per esempio ferrovie e stazioni) e nel materiale rotabile (autobus puliti, filobus, tram, metropolitane e ferrovie suburbane). Sono sovvenzionabili anche interventi come il riadattamento e la riqualificazione del materiale esistente o l'installazione di nuove componenti che fanno parte di un sistema di trasporto urbano integrato e alla portata di tutti (Sti, informazione ai passeggeri, biglietteria integrata, regolazione del traffico e così via). Il Fesr può inoltre finanziare investimenti legati a progetti di trasporto urbano sostenibile dal punto di vista ambientale o volti ad agevolare l'accesso di talune categorie della popolazione (anziani, disabili) ai normali

servizi di trasporto pubblico. Esso finanzia in misura crescente progetti legati ai sistemi di trasporto intelligenti. **Civitas** - L'acronimo sta per City-VITALity-Sustainability (Città-VITALità-Sostenibilità), cioè trasporti migliori e più puliti nelle città. Con questa iniziativa (la prima fase è stata avviata nel 2002, la seconda copre il periodo dal 2005 al 2009) la Ue intende compiere un balzo decisivo, sostenendo l'adozione di strategie ambiziose di trasporto urbano sostenibile integrato, determinanti per il benessere dei cittadini europei. Essa coinvolge un totale di 36 città in tutta Europa (17 nella prima fase 19 nella seconda), che sono sovvenzionate dalla UE con 100 milioni di euro. Il budget totale dell'iniziativa supererà 300 milioni di euro. **Sostegno alla mobilità** - La Commissione europea intende concedere sovvenzioni per azioni a sostegno delle politiche di mobilità sostenibile per gli agglomerati urbani. Tali azioni do-

vrebbero promuovere una mobilità urbana sostenibile, sulla base di quanto indicato nel Libro Verde "Verso una nuova cultura per la mobilità urbana". Il budget disponibile è di 5 milioni di euro. Il contributo comunitario può coprire tra il 10% e il 50% del totale dei costi ammissibili per l'azione. I progetti devono, in particolare, contribuire ad attuare e verificare misure tese a migliorare la fluidità del traffico, ridurre la congestione e l'inquinamento nelle città, migliorare l'accessibilità e rendere più sicuro il trasporto urbano. Le azioni devono essere visibili, tangibili e operative. Esse vanno realizzate tra un minimo di tre e un massimo di cinque città e Paesi in diversi Stati membri dell'Unione europea. Le proposte dovranno pervenire a Bruxelles entro il 31 marzo 2009 al seguente indirizzo: European Commission Directorate - General Energy and Transport DM 28 - 0/110 - Archives B-1049 Brussels.

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI – pag.4

CASSAZIONE - Più forza agli accertamenti induttivi delle Entrate **Redditometro legittimo anche per anni alterni**

Il Fisco, invece, ha sempre parlato di annualità consecutive

Applicazione più ampia del redditometro. Con una interpretazione fornita dalla Cassazione della norma sugli accertamenti sintetici, il presupposto temporale, secondo cui il redditometro si applica quando il reddito dichiarato dal contribuente risulta incongruo per due o più periodi d'imposta, non impone necessariamente che le annualità debbano essere consecutive. È dunque questa l'interpretazione della norma offerta dalla Suprema corte (sentenza 237/09), con la quale è stata esaminata la lite sorta tra il Fisco e un contribuente a seguito di un avviso di accertamento riguardante le imposte sul reddito. L'atto di accertamento riguardava le annualità fiscali 1988, 1990 e 1991, mentre il contenzioso giunto sul tavolo dei supremi Giudici aveva a oggetto i presupposti per l'applicazione dell'accertamento sintetico, detto anche redditometro. Infatti, secondo la linea difensiva del contribuente, ai fini dell'applicazione di tale metodologia di accertamento è necessario che l'ufficio riscontri uno scostamento di almeno un quarto, tra il reddito dichiarato dal contribuente e quello accertato dall'Amministrazione, per almeno due

anni consecutivi, portando a supporto di tale posizione la stessa interpretazione ministeriale presente in una non meglio specificata circolare. I giudici hanno però disatteso su tutta la linea sia la tesi interpretativa della norma, offerta dalla difesa del contribuente, sia gli strumenti difensivi utilizzati per lo scopo. Innanzitutto la Corte ha riportato il dato letterale della norma incriminata (articolo 38 del Dpr 600/73) e ne ha ricavato un'interpretazione testuale dalla quale, secondo i magistrati, non è possibile desumere che i due periodi d'imposta di scostamento reddituale debbano necessariamente essere consecutivi, né anteriori, rispetto a quello per il quale viene eseguito l'accertamento. Questo in quanto la norma semplicemente non lo specifica. Inoltre, quanto alla circolare ministeriale richiamata dal contribuente, la Cassazione ribadisce un concetto che deriva sia dalla disciplina delle fonti del diritto sia da una ripetuta giurisprudenza di legittimità: le circolari, le risoluzioni e qualsiasi documento interpretativo di fonte ministeriale non ha valore di legge ma costituisce solo un documento interno all'Amministrazione, spesso finalizzato a fornire note di indi-

rizzo per gli uffici. Pertanto, tali documenti non possono vincolare né i contribuenti né, tanto meno, i giudici. Per capire esattamente la portata della sentenza in esame, è bene spendere qualche parola sulla tipologia di accertamento che ne è stato l'oggetto. Infatti, l'articolo 38 del Dpr 600/73 disciplina, in generale, la rettifica delle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte dirette dalle persone fisiche. In particolare, poi, i commi 4 e seguenti della citata norma prevedono la possibilità per il Fisco di accertare il reddito mediante metodo sintetico. Questo è finalizzato alla rettifica del reddito complessivo delle persone fisiche, sulla base di elementi e circostanze di fatto certi, rinvenibili in precisi indici di capacità contributiva individuati con il Dm 10 settembre 1992. In sostanza l'Amministrazione può determinare il reddito di un soggetto alla stregua della sua capacità di spesa e della disponibilità di beni e servizi. Dunque, a titolo esemplificativo, il ragionamento può essere il seguente: se Tizio ha acquistato un'automobile di grossa cilindrata ha una certa capacità di spesa e quindi di reddito. Il meccanismo del redditome-

tro prevede l'applicazione di appositi coefficienti da applicare a determinati beni (automobili, immobili, eccetera), contenuti nel decreto sopra citato. Ai sensi dell'articolo 38, comma 4, del Dpr 600/73 tale tipologia di accertamento può essere applicata quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato e quando il reddito non risulta congruo rispetto agli elementi indicativi di capacità contributiva «per due o più periodi d'imposta». Ebbene, secondo quanto interpretato dalla Cassazione nella sentenza in questione, non è necessario che i due periodi fiscali esaminati debbano essere consecutivi. Al contrario, il Fisco si è sempre espresso in modo difforme, scrivendo in tutte le circolari diramate sull'argomento che l'incongruità doveva riferirsi a due annualità consecutive (si vedano, le circolari n. 49/E del 2007, n. 101/E - del 1999, n. 1/2/404 del 1997). Insomma, la Cassazione nei fatti smonta una posizione degli uffici fiscali che, per una volta, era favorevole al contribuente.

Maria Grazia Strazzulla

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI – pag.4

CT LECCE - Il Comune deve distinguere le camere da letto dai locali delle cucine

Tarsu «differenziata» in albergo

SUPERFICI DIVERSE - La produzione di rifiuti è più elevata nelle aree dedicate alla ristorazione e minore in quelle destinate al riposo

Nuova presa di posizione della Ct di Lecce (sentenza 616/09/08) sulla necessità di applicare agli alberghi la Tarsu con le stesse tariffe applicate per le civili abitazioni. Con la sentenza, però, i giudici salentini arricchiscono le motivazioni a sostegno di tale tesi con argomentazioni strettamente collegate alle riflessioni operate sul punto dalla giurisprudenza di legittimità. La vicenda affrontata dal collegio pugliese ricalca un copione noto. L'Ufficio tributi comunale, infatti, notifica ad un albergatore della zona una cartella di pagamento per la Tarsu, applicando all'intero complesso alberghiero (stanze più ristorante) una tariffa diversa da quella che il medesimo Comune pratica per le civili abitazioni. Di qui il contenzioso del contribuente, teso a far disapplicare la delibera comunale che avallava tale comportamento. L'albergatore sostiene che ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Dlgs 507/93 la Tarsu debba essere corrisposta in base a una tariffa - differen-

ziata per ogni categoria omogenea di utenti - risultante dalla moltiplicazione del costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti. Il successivo articolo 68, primo comma, poi, dispone che, per l'applicazione della tassa, i Comuni sono tenuti ad adottare apposito Regolamento, all'interno del quale disciplinare la classificazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria, classificazione da effettuarsi tenendo conto dei gruppi di attività che lo stesso articolo 68 individua. Ebbene, stando alla classificazione operata dall'articolo 68, sono da considerarsi aree con una potenzialità produttiva di rifiuti da ritenersi omogenea, i «locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri». Insomma, il Legislatore sembra aver dato un indirizzo preciso ai Comuni nella

formulazione dei tariffari: nessuna distinzione tra alberghi e civili abitazioni. In base a tale indicazione, quindi, l'albergatore chiedeva di vedersi applicare una tariffa analoga a quella applicata dal Comune alle abitazioni. L'Ente comunale, dal canto suo, aveva applicato una tariffa all'esercizio alberghiero notevolmente superiore a quella delle civili abitazioni. In verità, è piuttosto frequente che i Comuni disattendano le indicazioni normative e che, nei regolamenti comunali Tarsu, dispongano di applicare agli esercizi alberghieri tariffe differenziate. Il ragionamento sotteso dalle amministrazioni comunali è che tale comportamento sarebbe del tutto in linea col criterio di omogeneità invocato dal Legislatore. Attraverso tale criterio, sostengono i Comuni, la norma ha inteso classificare nella stessa categoria tutte le aree che presentino un'analoga attitudine a produrre rifiuti, con riferimento alle caratteristiche peculiari delle singole attività. Seguendo questo ragionamento, quindi,

non può attribuirsi un'unica tariffa ad alberghi e civili abitazioni. La Cassazione, con sentenza 5732/07, ha dichiarato legittima tale distinzione, ritenendo un dato di comune esperienza la maggiore capacità produttiva di rifiuti di un esercizio alberghiero rispetto ad un'abitazione. Così secondo i giudici pugliesi non è in discussione che alcune aree di un albergo siano caratterizzate da una maggiore potenzialità nella produzione dei rifiuti (si pensi alle cucine ed al ristorante). Lo stesso, però, non può dirsi delle camere che, a ben vedere, possono tranquillamente equipararsi, in termini di attitudine a produrre rifiuti, alle civili abitazioni. Dovrà essere, conclude la Commissione, cura del Comune procedere alla separata indicazione di tali aree, garantendo alle unità abitative degli alberghi la medesima tariffa delle abitazioni.

Alessandro Sacrestano

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI – pag.5

PRIVACY - Da sabato si applicano le regole del Garante per gli amministratori di sistemi elettronici

Gestori di dati con «visto»

La loro attività deve essere sottoposta a verifica periodica

Da sabato prossimo le nuove regole per designare gli amministratori di sistema. È la conseguenza del provvedimento del Garante della privacy 27 novembre 2008 pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 300 del 24 dicembre scorso. Un intervento che ha importanti ripercussioni sul sistema privacy aziendale. Il Codice privacy (Dlgs 196/2003) non richiama il ruolo dell'amministratore di sistema, che, in un certo senso, "vive dietro le quinte" come necessaria figura tecnica del panorama della sicurezza dei dati, senza però essere mai menzionata testualmente. Come rilevato nel recente provvedimento dell'Authority, infatti, «gran parte dei compiti previsti nel medesimo allegato B spettano tipicamente all'amministratore di sistema». Si veda, per esempio, la regola 5 dell'allegato B sull'assegnazione delle parole chiave e sull'accesso alle risorse del sistema, la 7 in tema di utenze tecniche sottratte all'obbligo di disattivazione per non uso prolungato, la 18 in merito alla realizzazione di copie di sicurezza (operazioni di backup e recovery dei dati), la 19.7 con riferimento alla corretta distinzione delle competenze tra titolare ed eventuale outsourcer, in tema di sicurezza dati. **L'intervento del Garante** - Con il recente provvedimento l'Autorità della privacy ha destinato apposite disposizioni agli amministratori di sistema e, in generale, a tutti «coloro che svolgono mansioni analoghe in rapporto a sistemi di elaborazione e banche di dati», come gli amministratori di basi di dati (data base administrator), gli amministratori di reti e di apparati di sicurezza (network administrator) e gli amministratori di sistemi software complessi. Alle nuove misure devono attenersi tutti i titolari di trattamento, sia pubblici (compresi quelli effettuati in ambito giudiziario e di forze di polizia) che privati, ad eccezione dei trattamenti svolti per finalità amministrativo-contabili, ambito che ha già beneficiato delle misure di semplificazione in materia di documento programmatico sulla sicurezza. I punti principali dell'intervento del Garante con dirette implicazioni operative in azienda sono i seguenti: l'amministratore di sistema deve possedere specifici requisiti soggettivi; il soggetto che ricopre tale ruolo va designato in via individuale; l'elenco degli amministratori di sistema deve essere reso pubblico; i log vanno tracciati e il titolare è tenuto a vigilare sul suo operato. **Il profilo** - I presupposti fondanti della mansione di amministratore di sistema

sono la competenza tecnica e la moralità. La scelta da parte del titolare del trattamento deve, pertanto, avvenire «previa valutazione dell'esperienza, della capacità e dell'affidabilità del soggetto designato» anche per quanto attiene il rispetto della norma e delle misure di sicurezza. In sostanza, si tratta dei medesimi presupposti di valutazione per la nomina a Responsabile del trattamento. Pertanto, anche nel caso in cui il titolare ritenga di assegnare all'amministratore di sistema il ruolo privacy di mero incaricato del trattamento, andranno sempre rispettati i presupposti per la nomina a responsabile (articolo 29 del Codice privacy). Diversamente da quanto consentito in linea generale per gli incaricati del trattamento (che possono essere designati anche con riferimento a classi di appartenenza), la designazione dell'amministratore di sistema deve essere sempre individuale (nel senso che occorre un atto scritto di nomina per il singolo soggetto individuato) con specifica analitica dell'ambito di operatività consentita secondo il profilo di autorizzazione assegnato. Da queste disposizioni emerge come la figura di amministratore di sistema si aggiunga a pieno titolo ai ruoli privacy codificati di titolare, responsabile e inca-

ricato del trattamento. **L'elenco** - Per soddisfare le esigenze di conoscibilità e quelle delle attività ispettive, l'elenco degli amministratori di sistema, con l'indicazione degli estremi identificativi delle persone fisiche designate e comprensivo della descrizione delle funzioni a esse assegnate, va inserito nel documento programmatico sulla sicurezza (Dps). Se il titolare non è tenuto a redigere il Dps, l'elenco va annotato in un «documento interno da mantenere aggiornato e disponibile in caso di accertamenti da parte del Garante». Sempre al fine di soddisfare adeguate forme di pubblicità, il Garante ha inoltre disposto che le informazioni dell'elenco siano rese pubbliche ai lavoratori quando le funzioni degli amministratori di sistema riguardino servizi che utilizzano dati personali dei dipendenti. Tale comunicazione può avvenire nelle forme più idonee ad assicurare la divulgazione all'interno dell'organizzazione. Per esempio, nel testo dell'informativa (articolo 13 del Codice), all'interno del documento di linee guida per l'uso delle apparecchiature aziendali, nell'eventuale intranet, in circolari o bollettini. **Le tracce** - Gli accessi logici ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici da parte degli

19/01/2009

amministratori di sistema temporale e della descrizione devono essere registrati da adeguati sistemi informatici. Il sistema adottato deve garantire che ciascuna registrazione (il log di accesso) sia completa (cioè, comprensiva del riferimento temporale e della descrizione dell'evento che l'ha generato), non alterabile e verificabile a posteriori, in modo da soddisfare lo scopo di controllo per cui se ne richiede l'adozione. I log vanno conservati per non meno di sei mesi. Nell'ambito degli obblighi di verifica del titolare del trattamento sulla tenuta del sistema data protection, il recente provvedimento del Garante include anche il controllo, almeno annuale, della rispondenza dell'operato degli amministratori alle misure previste.

Riccardo Imperiali
Rosario Imperiali

GDP VERONA - Suprema corte disattesa

Per le ferie rovinate «resistono» i danni morali

Il danno esistenziale da vacanza rovinata resiste. E così va riconosciuto un risarcimento per il pregiudizio subito dai genitori di due bambine, che nel luglio 2005 avevano contratto il virus della salmonella durante la permanenza all'interno di un villaggio turistico in Grecia con successivo ricovero in ospedale per tre giorni. Il giudice di pace di Verona con una sentenza dello scorso 2 gennaio ha, infatti, deciso la sussistenza di un indennizzo a titolo di danno esistenziale al padre e alla madre delle due minori, alle quali, invece, è stato attribuito un risarcimento complessivo di poco più di duemila euro. Nel provvedimento, il Giudice di pace spiega che, secondo l'Associazione italiana di psicologia giuridica, «il danno "esistenziale", viene considerato come una modalità di manifestare sofferenze comportamentali e si determina in modificazioni della personalità e del modo di vivere la propria vita rispetto a

quanto avveniva precedentemente al verificarsi dell'evento traumatico; determina un cambiamento di progettualità rispetto alla propria esistenza e alle aspettative di realizzare i propri progetti di vita». In sostanza, alla stregua di tale lettura, questa particolare tipologia di pregiudizio si presenta come una compromissione dell'espressione soggettiva della personalità, modificando lo stile e la qualità della vita nell'ambito dei valori/interessi costituzionalmente protetti, inerenti i rapporti sociali, la famiglia, gli affetti, la libertà, il lavoro, in ottica relazionale ed emotiva. L'organo giudiziario veronese è consapevole della recente linea interpretativa adottata a sezioni unite dalla Cassazione e a tal proposito cita la sentenza 26972/08. In base a quest'ultima pronuncia, si legge in motivazione, il danno esistenziale «è stato cancellato laddove vengono a essere infranti interessi di rango modesto, «in relazione alle

più fantasiose, e a volte risibili, prospettazioni di pregiudizi di alterare il modo di esistere delle persone...», insomma in tutte quelle ipotesi bagatellari, che spesso vengono poste all'attenzione del giudice di pace». Mentre conserva «una sua dignità, se si vuole sotto altre vesti, laddove vengono in gioco violazioni di interessi pregiudicati da ipotesi delittuose ovvero laddove vengono comunque pregiudicati diritti inviolabili della persona». Anche perché, secondo la sentenza di Verona, la preoccupazione della Suprema corte pare sia stata quella di limitare la casistica, escludendo tutti quei danni che possono riconnettersi a disagi, fastidi, disappunti, ansie, e consistenti in «ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana». Ma, allo stesso tempo, merita una tutela risarcitoria la ripercussione su colui o coloro che si apprestano a godere una vacanza. Anche se tale ricaduta «non

ha rilievo costituzionale perché da nessuna parte è previsto un diritto alla felicità o alla serenità». Quindi, sottolinea il giudice di pace, «porre l'accento sul pregiudizio quale esso sia, ma pur sempre apprezzabile dal sentire o dalla coscienza comune, nobilita di per sé anche l'interesse leso, che seppur non rientra tra i diritti inviolabili della persona costituzionalmente garantiti, emerge quale aspetto indefettibile della personalità di un individuo che si fa persona nel contesto di un sistema giuridico». Ragioni che portano a riconoscere ai genitori, intervenuti in proprio nella causa, «a titolo risarcitorio del danno esistenziale o non patrimoniale di tipo esistenziale che dir si voglia, da vacanza rovinata», l'importo equitativamente determinato in 500 euro.

Giovanni Parente

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI – pag.11

DL ANTI-CRISI - Gli effetti del via libera ai risparmi ottenuti con l'abbassamento dei tassi d'interesse e l'uso degli avanzi

Dote leggera per gli investimenti

I correttivi al Patto portano ai sindaci 5 milioni, lo 0,4% della manovra d'estate

Cinque milioni di euro, pari allo 0,4% dell'importo della manovra decisa in estate dall'Esecutivo e applicata con la conversione del DL 112/2008. Mentre gli ordini del giorno approvati a Montecitorio impegnano il Governo a valutare un via libera ai pagamenti da 15 miliardi, anche per sbloccare la massa dei crediti dalle imprese, la dote reale, scritta nelle norme e calcolata dallo stesso legislatore, portata dalla legge di conversione del decreto anticrisi (DL 185/2008) approvato alla Camera la scorsa settimana al Patto di stabilità degli enti locali è con il contagocce. Dopo gli emendamenti inseriti nella legge Finanziaria 2009, anche in sede di conversione del decreto varato dal Governo per cercare di dare risposte alla crisi economica in atto, il Parlamento introduce norme con il chiaro intento di allentare la morsa del Patto di stabilità interno sulle spese per investimenti, vero aggregato di bilancio oggetto della stretta operata dalla manovra d'estate. La novità, sul punto, viene dal nuovo articolo 2-ter del DL

185/2008, che consente ai soli Comuni (la norma non è diretta alle province) di non considerare, ai fini del patto, alcune spese di investimento. Per poter accedere all'agevolazione gli enti devono aver rispettato il Patto di stabilità interno nel triennio precedente. La formulazione, diversamente da quanto indicato nei commi 21-bis e 21-ter dell'articolo 77-bis introdotti dalla legge Finanziaria 2009, non indica specificamente il periodo di riferimento. La relazione tecnica allegata al decreto approvato alla Camera individuata nel 2006-2008 il triennio di riferimento. L'intento del legislatore è quello di veicolare i risparmi in conto interessi che gli enti registreranno nel corso del 2009 al finanziamento ad investimenti infrastrutturali o al pagamento di spese in conto capitale per impegni già assunti. Le economie possono derivare o dal minor onere per interessi conseguente alla riduzione dei saggi sui mutui e alla rinegoziazione degli stessi, se non già conteggiato nei bilanci di previsione, oppure dal minore onere per interessi registrato a seguito

dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione disponibile per la rinegoziazione di mutui e prestiti. Su quest'ultimo punto è bene ricordare che l'articolo a del DL 159/2007 incentiva l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti attraverso l'erogazioni di contributi finalizzati a non far pesare sulle casse degli enti il costo degli indennizzi correlati alle estinzioni stesse. Il fondo messo a disposizione per l'erogazione di questi contributi, paria 90 milioni per il triennio 2007-2009, non è stato completamente utilizzato dai Comuni. Nel corso dell'esercizio 2009, quindi, oltre alla garanzia di vedersi completamente riconosciuta la penale prevista nei contratti in caso di estinzione, un importo pari ai risparmi in conto interessi sarà escluso dal saldo utile ai fini della determinazione degli obiettivi se destinati al pagamento degli investimenti o alla realizzazione di opere infrastrutturali. Più complesso, a una prima lettura, appare quantificare il minor onere per interessi conseguente alla riduzione dei tassi di

interesse sui mutui, se non già conteggiato nei bilanci di previsione. Letteralmente, la disposizione appare inapplicabile ai Comuni che ancora non hanno approvato il bilancio di previsione, venendo a mancare un parametro determinante per la quantificazione. Ma anche per coloro che hanno già portato in Consiglio il preventivo per il 2009, l'applicazione della norma non è agevole. Così come scritto, ad esempio, la norma privilegia solo ed esclusivamente gli enti che hanno sottoscritto contratti di mutuo a tasso variabile, perché solo in tal caso l'ente potrà registrare effettivi risparmi tra quanto già previsto nei preventivi e quanto dovrà essere riconosciuto. Dubbi che saranno chiariti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL anticrisi, termine entro il quale il ministero dell'economia dovrà dare attuazione alle disposizioni sopra indicate attraverso un apposito decreto.

Gianmarco Conti

CESSIONI - Ambito limitato sopra i 5mila abitanti

Il credito pro soluto esclude i piccoli

I CONFINI DELLE NORME - Riferita solo ai debiti con i ministeri la possibilità di anticipare gli assegni a chi concede lo sconto

Velocizzare i pagamenti della Pa. È questo uno degli obiettivi dichiarati del Dl anticrisi approvato la scorsa settimana alla Camera e trasmesso al Senato per il via libera definitivo. Peccato che per regioni ed enti locali velocizzare i pagamenti comporta il mancato rispetto dei limiti di finanza pubblica regolati con il Patto di stabilità interno. Questa la ragione principale per cui il comma 1 dell'articolo 9 del Dl 185/2008 (destinato, appunto, ad accelerare i pagamenti nei confronti di creditori che accettano di fare uno sconto alla Pa, non è applicabile alle autonomie locali, ma solo ai ministeri. Oltre ad allargare le rigide maglie della manovra d'estate, per la verità con norme di principio più che di sostanza la Camera ha ag-

giunto un nuovo comma (il 3-bis) al citato articolo 9 specificamente dedicato a regioni, Comuni e province. La norma ha effetti solo indiretti per gli enti locali in quanto introduce, per il solo 2009, la possibilità da parte delle autonomie territoriali, su istanza del creditore, di certificare se il credito vantato dal fornitore è certo, liquido ed esigibile. Se tale credito soddisfa i requisiti richiesti e la certificazione è prodotta al creditore entro il termine di 20 giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il fornitore può cedere pro soluto i suoi crediti a favore di banche o intermediari finanziari. Di per sé, già il Codice civile consente la cessione del credito anche per gli enti locali. La novità è che la certificazione può essere rilasciata dalle autonomie locali anche

nel caso in cui il contratto di fornitura o di servizio (la norma non fa riferimento ai lavori pubblici, ma pare scontato che si possa riferire anche ad essi) in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto escluda la cedibilità del credito. Più problematica della procedura individuata dall'articolo 9, comma 3-bis del Dl, appare l'individuazione dell'ambito soggettivo, visto che la disposizione può essere applicata «nel rispetto dei limiti di cui agli articoli 77-bis e 77-ter» del Dl 112/2008. Ora, gli articoli richiamati riguardano il Patto di stabilità interno di Regioni ed enti locali, escludendo i Comuni con popolazione inferiore ai 5mila abitanti, le unioni di Comuni, le Comunità montane e isolane. Visto che la norma ha più un carattere

ordinamentale che finanziario, non esistono ragioni per escludere dalla facoltà gli enti locali non interessati dai vincoli imposti dal Patto di stabilità interno, ancorché la cessione del credito abbia sicuramente meno appeal in assenza di pressanti vincoli sul versante dei pagamenti e in assenza di tensioni sul versante della cassa. Tale ultimo aspetto, così come le modalità di attuazione di questa nuova versione della cessione del credito concessa ai fornitori di Regioni ed enti locali, sarà disciplinato da un decreto del ministero dell'Economia entro 30 giorni dalla conversione in legge nel prossimo passaggio al Senato.

G.Con.

INCENTIVI - Ristabilito il taglio

I premi ai progetti tornano allo 0,5%

IN SALVO - Le attività realizzate prima del 1° gennaio evitano la stretta anche se non sono ancora entrate in busta paga

Viene ripristinato il taglio del 75% degli incentivi per la progettazione interna. Con un emendamento alla legge di conversione del decreto anticrisi (comma 4-sexies, articolo 18, che introduce il comma 7 bis all'articolo 61 del DL 112/2008) rispunta la norma introdotta dalla manovra d'estate: dal 1° gennaio 2009 il tetto massimo ai compensi incentivanti per la progettazione crolla di nuovo dal 2% allo 0,5% del valore dell'opera pubblica. Tale importo è sempre al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. Si riapre così la questione degli incentivi ai tecnici dipendenti della Pa e tornano a farsi sentire le prese di posizione dell'Unione dei tecnici

gli enti locali (Unitel). A rendere più amara la polemica il fatto che meno di un mese fa il DL prezzi (comma 1, articolo 10 quater, DL 162/2008) sembrava aver messo la parola fine alla vicenda. Per fronteggiare la crisi del settore delle opere pubbliche e incentivare la progettualità delle amministrazioni aggiudicatrici, la norma aveva infatti cancellato il taglio introdotto dalla manovra d'estate. Tornano ora di attualità le considerazioni utili ad affrontare le problematiche a carattere operativo che derivano dalla norma. Innanzi tutto è necessaria la revisione dei regolamenti per la ripartizione dell'incentivo, che devono considerare il fondo nella misura massima dello 0,5% dell'importo dei lavori. Gli

enti territoriali e del servizio sanitario, in virtù della loro autonomia, non dovranno versare i risparmi allo Stato, ma questi rimangono a beneficio dei bilanci locali. Bilanci che alla voce «progettazione in terna» registreranno impegni più bassi, cioè già commisurati alla misura massima dello 0,5 per cento. Più delicato il nodo delle attività di progettazione poste in essere prima del 1° gennaio 2009 ma che non sono entrate in busta paga entro tale data. Secondo l'interpretazione prevalente, che poggia sul principio di non retroattività della legge, questi incentivi non incappano nella tagliola. Vale quindi il principio di competenza e non quello di cassa purché, chiarisce una nota interpretativa An-

ci, sia stato dato il via libero definitivo al progetto esecutivo. Intanto il balletto di modifiche che si è affacciato sulla scena negli ultimi mesi ha lasciato in piedi anche ulteriori novità sulla disciplina dei compensi (all'articolo 92, comma 5, del DLgs 163/2006). È previsto che sia il dirigente a capo della struttura a liquidare le gratifiche dopo aver riscontrato le specifiche attività svolte dal personale; le quote parti di incentivo corrispondenti a prestazioni prive di accertamento positivo, diventano economie. Introdotto infine un limite al compenso per ogni singolo dipendente, pari all'importo del trattamento economico complessivo annuale lordo.

Patrizia Ruffini

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI – pag.11

Svincolate solo le spese delle Regioni

Finanziamenti Ue con disciplina rigida

L'esclusione dal patto di stabilità delle spese in conto capitale per interventi cofinanziati dall'Unione europea opera solo per le Regioni e le Province autonome. A stabilirlo è la Finanziaria 2009 che, al comma 42 dell'articolo 2, modifica l'articolo 77-ter della legge 133/2008, disponendo, per questi enti, la neutralità ai fini del rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica delle somme correlate a finanziamenti comunitari, ad eccezione delle quote di contribuzione statale e regionale. Solo nel caso in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli inizialmente stanziati, le Regioni e le Province autonome sono tenute a conteggiare la differenza, corrispondente alle spese non ammesse, tra le somme rilevanti ai fini della base di calcolo e dei risultati del

del patto di stabilità interno. La modifica dei conteggi dovrebbe avvenire, ai sensi del comma 5-ter, nell'anno di comunicazione del minor contributo o, in caso di comunicazione nell'ultimo quadrimestre, nell'anno successivo. La disciplina di esenzione, che decorre dall'esercizio 2008, soddisfa un'esigenza da tempo espressa dai governatori ma delude le istanze di sindaci e presidenti di Province che da tempo avevano sollecitato un confronto con il Governo sulla questione. All'attenzione degli amministratori locali c'è infatti la preoccupazione di promuovere, attraverso il cofinanziamento di progetti europei, lo sviluppo infrastrutturale dei propri territori senza incorrere nelle sanzioni previste per il mancato rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. Mentre, in-

fatti, le quote di contribuzione europea (ma anche statale e regionale) risultano pressoché neutre (salvo eventuali sfasamenti temporali connessi ai flussi di cassa) ai fini del rispetto del Patto di stabilità interno di Comuni e Province, le somme di cofinanziamento locale pesano negativamente sui saldi finanziari tra entrate finali e spese finali calcolati in termini di competenza mista. La questione tuttavia non sembra mai essere approdata in Parlamento, che ha dato il via libera a un emendamento che modifica, appunto, il solo articolo 77-ter della legge 133/2008, relativo alla disciplina del Patto di stabilità per le Regioni e le Province autonome. La locuzione, tra l'altro, non appare molto chiara. L'esclusione dalla base di calcolo e dai risultati utili delle quote di finan-

ziamento statale e regionale sembrerebbe autorizzare una sorta di differenziazione tra gli enti, consentendo solo alle regioni, e non anche alle Province autonome, di neutralizzare, ai fini del Patto, i cofinanziamenti (propri) correlati a progetti europei. Se è vero che il concorso alla manovra da parte dei vari livelli di Governo è fissato a priori attraverso la determinazione dei tagli e che pertanto non sono accettabili proposte emendative che modifichino l'entità degli stessi, occorre tuttavia riflettere sulle potenzialità di crescita infrastrutturale che potrebbero derivare dalla finanza europea e da una politica comunitaria aperta a nuove progettualità e volta allo sviluppo dei territori.

Anna Guiducci

TRIBUTI - Le conseguenze della tariffa a forfait

Gli altri utenti pagano la mini-Tarsu delle scuole

IL NODO - Il Codice dell'ambiente non ha ancora abrogato i regolamenti attuativi che impongono la copertura integrale dei costi

L'articolo 5 del Dl 208/2008 ha prorogato fino al 31 dicembre 2009 il passaggio da Tarsu a Tia. Purtroppo però, né in questo decreto, né in circolari esplicative sono state dettate disposizioni per portare a regime l'articolo 33-bis della legge 31/2008 con cui è stata individuata una nuova metodologia di pagamento del servizio di raccolta rifiuti da parte delle scuole statali. L'ultimo intervento sul tema è la circolare Anci 143. Questo chiarimento, pur lodevole in assenza di qualsiasi altra fonte illustrativa della legge, pone ulteriori problemi in caso di gestione del servizio effettuata da un'azienda in concessione e a tariffa. La normativa applicabile è contenuta nel Dlgs 152/2006, che all'articolo 264 abroga il Dlgs 22/1997, ma ne lascia sopravvivere le disposizioni fino all'emanazione dei nuovi regolamenti applicativi. Di conseguenza, la legge operativa è ancora il decreto Ronchi con i suoi regolamenti di attuazione. Per la determinazione della tariffa è applicabile il Dpr 158/1999 che, nel prevedere la copertura integrale del costo del servizio, articola la tariffa in tre segmenti fondamentali: le superfici dove vengono prodotti i rifiuti; l'asportazione degli stessi (dalla raccolta al recupero); i costi sociali della pulizia delle strade, degli spazi verdi e di quant'altro sia da ritenersi di interesse generale. Trattandosi di Tia, non va ritenuto operativo il Dpr 507/1993. Occorre anche tenere presenti le leggi regionali in materia, e i regolamenti di Comuni e Ato che adattano la legge di settore. Su questo impianto si è inserito l'articolo 33-bis della legge 31/2008, che ha stabilito un pagamento forfettario del costo, ancorandolo al numero degli studenti per le sole scuole statali, pur senza modificare espressamente le leggi di settore ma che, come *ius superveniens*, deve comunque essere osservato dai soggetti gestori. E evidente che la differenza tra i costi effettivi e la tariffa forfettizzata dovrà essere considera-

ta nella determinazione della tariffa per la generalità degli utenti Tia. In questa direzione si è espresso ad esempio l'Ato 7 dell'Emilia Romagna che, con una propria deliberazione, ha confermato che la tariffa per il 2009 deve essere commisurata ai costi effettivi, ripartendola fra i diversi utenti in relazione a eventuali agevolazioni ad essi spettanti (per le scuole statali la forfettizzazione prevista dall'articolo in esame). Il quadro delineato quindi, con le opportune modifiche regolamentari, potrebbe divenire operativo a partire dalle tariffe per il 2009 (bisognerà chiarire tuttavia a chi devono essere intestate le fatture predisposte ai sensi dell'articolo 33-bis nel quantum previsto dalla Conferenza Stato-Regioni del 20 marzo 2008. Chi riceve il servizio è infatti il singolo istituto scolastico, mentre demandato al pagamento è il ministero della Pubblica Istruzione). I problemi più immediati sorgono però per l'esercizio 2008 e per quelli precedenti, nei quali sono

già state emesse alle scuole le bollette con la tariffa prevista dal Dpr 158/1999 e dai regolamenti locali e che gli stessi soggetti non hanno pagato o non intendono pagare in forza della nuova legge. Considerando questa disposizione come norma atta ad attivare l'emissione di note di accredito ai sensi dell'articolo 26 del Dpr 633/1972 (nel rispetto del biennio previsto dall'articolo 19 del medesimo decreto) rimane comunque da risolvere il problema della soggettività passiva per le nuove fatture (il ministero della Pubblica Istruzione si dice incompetente a riceverle) e del recupero integrale dei costi previsti nei piani tariffari degli esercizi fino al 2008 (magari riportando nel 2009 i costi non recuperati nell'anno precedente). Da tutto quanto sopra risulta evidente come siano assolutamente necessari interventi chiarificatori in materia.

Paolo Maggiore

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI – pag.12

TAR - Passa il provvedimento di Roma che indica anche le strade interessate, sospeso quello di Verona

Sicurezza, no a ordinanze vaghe

Decreto Maroni: le prime decisioni di giudici bocchiano la genericità

Arrivano le prime pronunce dei giudici sulle ordinanze emesse dai sindaci dopo il decreto Sicurezza dell'agosto scorso. I Tar che si sono attivati hanno riservato una "promozione" (a Roma) e una "bocciatura" (a Verona). Da un lato, il Tar Lazio, sezione III, n.1222/2008, ha affermato, in una sentenza ampiamente motivata, che : 1) l'ordinanza del sindaco di Roma del 16 settembre 2008 è legittima e trova la sua validità direttamente nel nuovo articolo 54 del Dlgs 267/2000; 2) il decreto del ministro dell'Interno del 5 agosto 2008, che disciplina i poteri di ordinanza dei sindaci, non è un regolamento, non contiene norme generali ed astratte ma delle direttive o delle «linee guida»; 3) le persone che praticano la prostituzione sulle strade (chiamate nella sentenza: «street sex workers») sono quasi sempre il terminale di una filiera criminale. L'attività di prostituzione, di per sé, non è un reato, ma sottrae spazi di vita sociale e civile al resto della collettività, e determina dei «negozi» illeciti per la violazione dell'ordine pubblico e del buon costume. Non è espressione di libera concorrenza, ma è «uno spazio di mercato del tutto anomalo, che la cittadinanza subisce e sente come degrado della convivenza civile». Dall'altro lato, il Tar Veneto, con un'ordinanza cautelare dell'8 gennaio 2009, n. 22, ha sospeso l'efficacia dell'ordinanza del sindaco di Verona del 2 agosto 2008, ed ha considerato il ricorso «sorretto da sufficienti elementi di fondatezza», per le seguenti ragioni: 1) il divieto riguardava tutto il territorio comunale, e non precisava le situazioni specifiche e localizzate, collegate alla lesione di interessi riconducibili alla sicurezza urbana; 2) le condotte vietate erano descritte in modo approssimativo e generico, e potevano essere non lesive della sicurezza urbana. Le due posizioni giurisprudenziali non collimano, e su di esse si possono svolgere le seguenti succinte considerazioni. In primo luogo, le ordinanze dei sindaci di Roma e di Verona sono simili, ma

non sono identiche, e l'ordinanza del sindaco di Roma indicava «in particolare, come off limits, le vie consolari, dove è più alto il rischio di provocare intralci alla circolazione o gravi incidenti automobilistici». In secondo luogo, è opinabile l'affermazione dei giudici del Tar Lazio-Roma, secondo i quali il decreto del ministro dell'Interno contiene soltanto direttive o linee guida. Infatti, il decreto contiene norme che uniformano le potestà dei sindaci per tutto il territorio della Repubblica. Esso è perciò sostanzialmente un regolamento, e ciò fa sorgere dei dubbi di legittimità, perché nell'attuale sistema normativo un ministro non ha funzioni legislative. In terzo luogo, le modificazioni all'articolo 54 del Dlgs 267/2000 e le disposizioni contenute nel decreto del ministro dell'Interno, non sono persuasive. Le finalità di sicurezza e di incolumità sono certamente da condividere, ma le modalità tecnico giuridiche che sono previste hanno comportato un errore di «ingegneria

amministrativa». Infatti, l'ampliamento dell'ambito di efficacia delle ordinanze contingibili ed urgenti ad altre situazioni non contingibili ed urgenti, e senza l'indicazione di un oggetto specifico, ha determinato regole imprecise e una disciplina incerta. Ad esempio, l'ordinanza del sindaco del Comune di Roma ha validità sino al 30 gennaio 2009. Dopo questa data, l'ordinanza (che ricorda le antiche e inefficaci grida spagnole) dovrà essere rinnovata, almeno sino a quando la prostituzione sulle strade non sarà scomparsa. In quarto ed ultimo luogo, i divieti relativi alla sicurezza urbana e all'incolumità pubblica (rettificati rispetto a quelli contenuti nelle ordinanze) potrebbero con maggiore utilità essere inseriti in un regolamento comunale, che contiene norme valide per tutto il territorio, stabili nel tempo e deliberate dal Consiglio comunale, che è l'organo collegiale rappresentativo della comunità locale.

Vittorio Italia

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI – pag.12

TAR - Servizi sociali - Illegittimo il frazionamento per eludere gli obblighi di gara

Convenzioni solo quando si assume

L'affidamento di forniture e di servizi (non sociali) a cooperative sociali di tipo B va effettuato nel rispetto dei presupposti individuati dalla normativa derogatoria e non può essere replicato per eludere il Codice appalti. L'applicazione della disciplina è stata esaminata dal Tar Lazio - Roma, sezione III-quater, con la sentenza n. 11093/2008, in cui si è rilevato che l'articolo 5 della legge 381/1991 ha carattere eccezionale. La norma consente di stipulare convenzioni con coop di tipo B in deroga alla disciplina in materia di contratti della Pa per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui importo stimato (al netto dell'Iva) sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie, purché le convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate. Il rinvio alla convenzione è finalizzato ad assicurare l'avviamento al lavoro di persone svantaggiate e non può consentire una completa deroga all'obbligo generale di gara. In base ai principi di trasparenza e par condicio, il Tar Lazio ha rilevato come costituisca elusione della normativa speciale stabilita dall'articolo 5 della legge

381/1991 il frazionamento dell'importo complessivo in più parziali relativi alle prestazioni connesse al servizio che si vuole dare in affidamento diretto, in quanto tale scelta toglie effetto al limite stabilito nella norma. L'affidamento di un servizio per un primo periodo di un anno e il successivo affidamento per un ulteriore periodo di un anno determinano la condizione elusiva, in quanto i due periodi non possono essere valutati disgiuntamente, perché sono inerenti al medesimo servizio e sono svolti senza soluzione di continuità per periodi brevi e ravvicinati tra loro, tali da rendere di difficile com-

prendere l'insorgenza di nuovi presupposti per giustificare una proroga dell'affidamento iniziale. Pertanto, quando non siano effettivamente rilevabili le condizioni legittimanti l'affidamento a cooperative sociali di tipo B o quando le stesse non siano ripetibili nel tempo, le amministrazioni aggiudicatrici devono fare ricorso all'ordinaria disciplina dei contratti pubblici (come evidenziato anche dal Tar Lazio - Latina, sez. I, con la sentenza n. 1211 del 15 novembre 2007).

Alberto Barbiero

ANCI RISPONDE

Linee guida per migliorare la raccolta dei rifiuti

Il primo gennaio 2009 è entrato in vigore il nuovo accordo quadro Anci - Conai. L'intesa prevede che ai Comuni che sottoscrivono le convenzioni venga riconosciuto e garantito nel tempo un corrispettivo economico in funzione della quantità e della qualità dei rifiuti urbani raccolti. Gli imballaggi in acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro vengono in tal modo conferiti al Sistema consortile, che li avvia a riciclo in appositi centri individuati sul territorio. Tra gli obiettivi dell'accordo vi è quello di realizzare una crescita non solo dimensionale, ma soprattutto qualitativa delle raccolte di rifiuti. Per ottenere un continuo e crescente contenimento dei costi ed una ottimizzazione delle rese del riciclo, l'Anai ed Conai promuoveranno ed incentiveranno, la diffusione di linee guida condivise, relative non solo ai modelli organizzativi ma anche alle attrezzature della raccolta differenziata. Il ruolo del Sistema si svolge comunque in una logica di sussidiarietà rispetto al mercato. Il nuovo Accordo propone, infatti, ai Comuni e ai gestori convenzionati la possibilità di sganciarsi, all'interno di finestre temporali preventi-

vamente definite, dagli obblighi di conferimento destinando il materiale sul libero mercato. È inoltre prevista la possibilità di rientrare nelle convenzioni, ancora una volta all'interno di periodi preventivamente definiti, per permettere la pianificazione industriale e finanziaria del sistema. **I costi del servizio - Con riferimento al grado di copertura del servizio smaltimento rifiuti solidi urbani articolo 61 Dlgs 507/93, si chiede se nel costo del servizio debbano essere considerate le seguenti voci:** 1) acquisto di bidoni per conferimento del verde, costo sostenuto dall'amministrazione comunale per distribuzione gratuita ai cittadini; 2) spazzamento strade; 3) gestione piattaforma ecologica intercomunale; 4) costi del personale; 5) costi smaltimento rifiuti speciali; 6) compenso esattore per ruolo. **Si chiede inoltre se sia corretto portare in diminuzione del costo ottenuto, i ricavi relativi alla vendita di materiale recuperato con raccolta differenziata.** Sono sicuramente compresi nei costi coperti dalla tassa le spese indicate ai punti 1,2, 3. Il costo posto al punto 4 deve riguardare esclu-

sivamente il personale addebitato al servizio. I costi relativi allo smaltimento dei rifiuti speciali sono compresi se riguardano rifiuti speciali assimilati cioè conferiti al servizio pubblico gestito in regime di privativa. Il compenso dell'esattore non è compreso tra quelli riguardanti il servizio. Il ricavo della vendita dei materiali recuperati con la raccolta differenziata deve essere portato in riduzione sui costi. **L'abbandono dei rifiuti - Il Dlgs 152/2006 sanziona il deposito di sacchetti di rifiuti in orario non consentito su suolo pubblico con sanzione da 25,00 a 500,00 euro. Ciò premesso il Sindaco può, ai sensi dell'articolo 50, comma 4 e 5 del Tuel, regolamentare con ordinanza sindacale il gettito su suolo pubblico dei sacchetti di rifiuti solidi urbani e applicare una sanzione amministrativa da 200,00 a 1.000,00 euro per ogni violazione accertata?** I Dlgs 22/1997 e 152/2006 non forniscono una definizione dell'abbandono di rifiuti. Si può invece desumere cosa si intende per deposito incontrollato, ritenendo tale quello che avviene in maniera diversa dal deposito temporaneo di cui all'ar-

ticolo 183, lettera m) del citato decreto 152, e presenta una caratteristica di continuità di abbandono. Per abbandono si intende un accumulo di rifiuti su aree pubbliche e private costituito da beni o oggetti lasciati con incuria e al degrado, e quindi con l'evidente intenzione di disfarsene. In questi termini anche l'abbandono di sacchetti in orari non consentiti può configurare una situazione riconducibile all'articolo 192 del decreto ambientale. Tuttavia si ritiene che il caso esposto possa trovare adeguata collocazione nel regolamento previsto dall'articolo 198 del decreto ambientale, di competenza dei Comuni, con il quale questi disciplinano, tra l'altro le modalità del conferimento della raccolta differenziata. In questo caso il conferimento dei rifiuti operato in maniera non conforme alle disposizioni regolamentari, costituisce violazione diversa da quella considerata dall'articolo 192, comma 1 e può essere assoggettata alla sanzione di cui all'articolo 7-bis del Tuel.

Antonio Ragonesi

CONSIGLIO DI STATO - Bando proporzionato

Richieste eccessive annullano l'appalto

IL CRITERIO - La compressione esagerata della platea dei candidati lede l'interesse pubblico della selezione dell'offerta migliore

Nella predisposizione dei documenti di gara (bando e disciplinare) la stazione appaltante deve necessariamente commisurare la tipologia di requisiti richiesti per l'affidamento alle caratteristiche dell'appalto in questione, facendo attenzione a non stravolgere tale proporzione. Il rischio è quello di cadere nella ingiustificata compressione della platea dei possibili concorrenti e, di qui, in un altrettanto ingiustificata limitazione dell'interesse pubblico alla selezione della migliore offerta che il settore di mercato realmente interessato possa esprimere. Così si è pronunciata la Quinta sezione del consiglio di Stato, nella sentenza n. 6534/08, richiamando il disposto dell'articolo 42, comma 3, del Dlgs 163/2006 (Codice appalti) secondo cui le richieste della stazione appaltante non possono eccedere l'oggetto dell'appalto. La questione esaminata è relativa a una gara per l'affidamento dei servizi comunali di parcheggi pubblici a pagamento senza custodia e di pulizia dei bagni pubblici, per la quale il disciplinare di gara predisposto dall'ente appaltante richiedeva quale requisito minimo l'iscrizione all'albo dei soggetti abilitati all'attività di liquidazione e accertamento dei tributi e delle entrate delle Province e dei Comuni, istituito presso il ministero dell'Economia (articolo 53, comma Dlgs 446/97). Sul punto il collegio ha confermato l'orientamento dei giudici di primo grado sull'illegittimità di una simile prescrizione. A ben vedere, infatti, l'iscrizione nell'albo ministeriale trova la propria giustificazione per quelle attività demandate a privati che integrano potestà tipicamen-

te pubblicistiche, e che implicano il maneggio di denaro pubblico; attività per le quali il privato è dunque assimilato a una Pubblica amministrazione quanto all'esercizio dei poteri normalmente a quest'ultima conferiti in relazione all'accertamento delle entrate dell'ente locale. Ad avviso della sezione, infatti, la semplice attività di esazione delle tariffe di sosta non può essere equiparata alle attività accertative di entrate comunali, costituendo le prime più esattamente un ricavo del gestore, non già del comune. In questo senso, correttamente anche il Tar aveva specificato che le tariffe di sosta rappresentano un'entrata dell'affidatario, non anche del Comune, avendo rilievo per quest'ultimo, ai fini delle proprie entrate, il solo canone versato dall'affidatario del servizio. Né la richiesta iscri-

zione nell'albo ministeriale - a ulteriore riprova dell'effettivo travisamento dell'articolo 42 del Codice appalti che indica i requisiti di capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi e degli articoli 52 e 53 del Dlgs 446/97 - può ritenersi fondamento anche solo parzialmente giustificabile nell'attività svolta dagli ausiliari del traffico, che non si qualifica come esercizio di potestà pubblicistica, in quanto tali soggetti, come osservato, non sono abilitati all'esercizio dei poteri sanzionatori. I quali, per contro, ricadono nella sfera di competenza dell'ente, come peraltro indicato nel capitolato speciale del servizio appaltato.

Raffaele Cusmai

CORTE CONTI - Non sono sentenze esecutive

L'accordo non crea debiti fuori bilancio

Gli accordi transattivi con cui l'ente locale può definire una controversia legale non possono, diversamente dalle sentenze esecutive, essere ricondotti al concetto di debito fuori bilancio e a una delle ipotesi di riconoscimento di cui all'articolo 194 del Tuel. Così ha stabilito la sezione di controllo della Corte dei Conti per la Toscana nel parere n. 30/P/08. Il caso riguarda la legittimità del riconoscimento quale debito fuori bilancio di una spesa derivante da una transazione su un contenzioso legale originato da una sentenza del Tar. La tipologia dei debiti fuori bilancio, ha sottolineato la sezione, comprende i debiti sorti al di fuori dell'impegno di spesa costituito ai sensi dell'articolo 191 del Tuel e in assenza di una specifica previsione nel bilancio di esercizio in cui i debiti si manifestano. Pertanto l'elenco dei debiti offerti dall'articolo 194 ha carattere tassativo e contempla le ipotesi in cui l'ente può comunque sanare l'irregolarità gestionale, facendo coincidere - mediante il riconoscimento - l'aspetto contabile con quello giuridico. In generale, l'articolo 194 del Tuel legittima il riconoscimento dei debiti fuori bilancio riconducibili, oltre che alle specifiche ipotesi indicate nella norma, alle spese derivanti da sentenze esecutive. Non anche, tuttavia, agli accordi transattivi, perché questi ultimi, come puntualmente osservato dalla Sezione, non possono essere intesi quali vere e proprie sopravvenienze passive come avviene per le sentenze esecutive, che individuano anch'esse un debito a carico dell'ente, non collegato però a specifica previsione nel bilancio d'esercizio in cui tali debiti si manifestano e dunque svincolato da un previo impegno di spesa. Più correttamente gli accordi transattivi, ha puntualizzato la Corte, presupponendo per loro natura la decisione dell'ente di addivenire a una transazione della ver-

tenza, consentono all'ente di prevedere con buona approssimazione, tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi per l'adempimento. Ne consegue che l'assunzione delle obbligazioni derivanti dalle transazioni legali devono essere rapportate alle ordinarie procedure contabili di spesa, e come tali non legittimano alcuna ipotesi di riconoscimento di tale tipologia di spesa alla stregua dei debiti fuori bilancio, la cui elencazione non conosce dunque eccezioni.

R.Cus.

IL DECRETO ANTI-CRISI - Le novità del decreto 185 nella versione approvata alla camera in sede di conversione

Riscossione, una strada in discesa

Condoni inevasi: espropriazione e pignoramento più facili

Condoni inevasi, la riscossione chiude le porte. Il decreto legge 185/2008, nella sua versione definitiva che ha ricevuto il sì della camera, con l'art. 32 comma 7 inaugura una serie di facilitazioni per l'esercizio dell'espropriazione immobiliare e del pignoramento dei crediti presso terzi attraverso il ricorso all'anagrafe dei conti. Il tutto, naturalmente, in presenza di iscrizioni a ruolo derivanti da mancato pagamento dei condoni 2002. Più in generale, la maggior parte degli istituti deflativi previsti dalla legge 289/2002 si perfezionava attraverso il semplice versamento della prima rata contestualmente alla presentazione della dichiarazione. Il mancato pagamento delle rate successi-

ve alla prima non annullava gli esiti del perfezionamento ma comportava esclusivamente l'iscrizione a ruolo delle relative somme. Ciò diversamente da quanto stabilito dalla legge 413/91, secondo la quale la controversia si considerava estinta solo a condizione che il pagamento degli importi dovuti non versati e iscritti a ruolo venisse poi regolarmente effettuato. A tal proposito, l'art. 32 comma 7 del dl 185/08 ha previsto che in caso di notifica di cartella di pagamento avente ad oggetto i suddetti debiti, il mancato pagamento della stessa entro 60 giorni dalla notifica produce il ricorso da parte dell'agente della riscossione all'art. 35 comma 25 del dl 223/2006. Tale norma prevede che gli agenti della

riscossione ai soli fini della riscossione mediante ruolo e previa autorizzazione rilasciata dai direttori generali degli agenti della riscossione, possono utilizzare i dati di cui l'Agenzia delle entrate dispone ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 605, ovvero dell'anagrafe dei conti. A tal proposito, benché la relazione illustrativa al dl 185/2008 evidenzia in tali ipotesi un accesso immediato ai dati dei rapporti finanziari, sembra più logico supporre che la circostanza contenuta nell'art. 16 bis della legge 289/2002 individui una valida ragione posta a supporto dell'autorizzazione rilasciata dal direttore generale dell'agente della riscossione. Ciò in

quanto l'art. 35 comma 25 del dl 223/2006, espressamente richiamato, rimette l'esercizio dell'attribuzione alla prescritta autorizzazione. La norma trova tra l'altro un plausibile equivalente con l'art. 83 comma 28 sexies del dl 112/2008 secondo cui gli enti locali e i soggetti incaricati del recupero coattivo possono accedere ai dati ed alle informazioni disponibili presso il sistema informativo dell'agenzia delle entrate, ivi compresi quelli delle evidenze finanziarie sulla base delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 16 novembre 2000.

Sergio Mazzei

I contenuti della manovra anti-crisi

Aiuti al reddito

BONUS FAMIGLIA - Arriva il bonus famiglie, un incentivo una tantum per i nuclei a basso reddito e i pensionati che vivono da soli, variabile tra 200 e 1.000 euro. Il termine per inoltrare la richiesta di accesso al beneficio è prorogato dal 31 gennaio al 28 febbraio 2009

CREDITO AI BEBÈ - Nasce il «Fondo di credito per i nuovi nati», con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, finalizzato al rilascio di garanzie alle banche e agli intermediari finanziari. Lo scopo è favorire la concessione di micro-prestiti alle famiglie nelle quali si registra una nuova nascita. Il fondo è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per il 2009 da destinare in favore delle famiglie di nuovi nati o di bambini adottati che siano portatori di malattie rare

LATTE E PANNOLINI - Arrivano due milioni di euro per l'anno 2009 per il rimborso delle spese occorrenti per l'acquisto di latte artificiale e pannolini per i neonati in età compresa da zero a tre anni, in favore dei soggetti già beneficiari della social card

Mutui e risparmi

RATE VARIABILI AL 4% - Per chi ha in essere un mutuo a tasso variabile, le rate da corrispondere nel corso del 2009 non potranno essere superiori a un importo calcolato applicando il tasso maggiore tra il 4% (senza "spread") e l'importo calcolato secondo il tasso indicato nel contratto di mutuo alla data di stipula dello stesso. La quota eccedente sarà corrisposta dallo Stato. Non si applicano gli onorari notarili, ma solo il rimborso delle spese, agli atti di consenso alle sur-

rogazioni relative a mutui contratti dai soggetti per cui è prevista la rinegoziazione obbligatoria. Per le operazioni di portabilità non si devono applicare costi di alcun genere nei confronti dei clienti

FONDO LOCAZIONI - Il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2009

MASSIMO SCOPERTO - Divengono nulle le clausole contrattuali aventi per oggetto la commissione di massimo scoperto, ove il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a 30 giorni o in caso di utilizzi in assenza di fido. Idem per le clausole che prevedano una remunerazione in favore della banca solo per aver messo a disposizione fondi a favore del correntista, indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma

Tariffe light

STOP AGLI AUMENTI - Sospesi fino al 31 dicembre 2009 gli adeguamenti automatici di diritti, contributi e tariffe a carico dei clienti e quelli legati al tasso di inflazione. La sospensione non si applica ai settori dell'energia elettrica, idrico e del gas. Gli incrementi tariffari autostradali sono sospesi fino al 30 aprile 2009 e sono applicati a decorrere dal 1° maggio 2009. Sono comunque possibili eventuali adeguamenti in diminuzione

IPT SOFT Ridotta da una misura minima di 150 euro a 50 euro l'Imposta provinciale di trascrizione per l'iscrizione al Pra di ipoteche convenzionali o per residuo prezzo sui veicoli

Sgravi fiscali ai contribuenti

PREMI DETASSATI - Prorogata per il 2009 la detassazione sperimentale dei premi di produttività prevista dal dl taglia-Ici. L'agevolazione si applica su una quota massima di 6 mila euro lordi, nel settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2008, a 35 mila euro

FAMILIARI A CARICO - Prorogate fino al 2010 le detrazioni fiscali per carichi di famiglia in favore dei soggetti non residenti

RIENTRO CERVELLI - Si applicano dal 1° gennaio 2009 gli incentivi tributari per il rientro di docenti e ricercatori dall'estero

BONUS 55% Importanti novità sul bonus del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica: viene soppresso l'assoggettamento dei contribuenti alla procedura di comunicazione anche per gli interventi effettuati nel 2008 (e quindi l'effetto retroattivo), facendo decorrere la nuova disciplina per i periodi d'imposta successivi a quello 2008, mentre il testo originario faceva riferimento ai tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007 (1° gennaio 2008-31 dicembre 2010 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare). Per le spese per la riqualificazione energetica degli edifici sostenute dal 1° gennaio 2009 la detrazione d'imposta lorda sarà ripartita in 5 rate annuali di pari importo. Non viene più previsto alcun tetto di spesa: i contribuenti interessati potranno fruire del beneficio fiscale in via automatica, previa mera comunicazione all'Agenzia delle entrate

Una mano alle imprese

DEDUZIONE IRAP - A decorrere dal periodo d'imposta 2008 è deducibile dall'Ires e dall'Irpef un importo pari al 10% dell'Irap relativa al costo del personale dipendente e degli interessi passivi

TERREMOTO Estesa anche alle province di Campobasso e Foggia, colpite dal sisma del 2002, la decurtazione degli importi da pagare al 40% dell'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo sospeso, nonché la dilazione del pagamento in 120 rate mensili

IVA ALL'INCASSO - Viene introdotta a regime, e non più in via transitoria (triennio 2009-2011), l'applicazione dell'Iva a esigibilità differita (criterio di cassa in luogo di quello della competenza)

GERICO Gli studi di settore saranno rivisti con lo scopo di tenere conto degli effetti della crisi, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali

ACCONTI - Ridotti del 3% gli acconti Ires e Irap per l'anno 2008: ai contribuenti che abbiano già pagato l'acconto con le aliquote ordinarie, spetta un credito d'imposta corrispondente al maggiore importo versato

Altre facilitazioni

CONFIDI - Potenziamento finanziario di Confidi, anche con addizione della garanzia dello Stato, e allargamento degli interventi di sostegno anche alle imprese artigiane PEC Per imprese, professionisti e p.a. arriva l'obbligo di adozione della posta elettronica certificata: non è più necessario comunicare la volontà di accettare le comunicazioni tramite Pec

DEMATERIALIZZAZIONE - Novellato il codice dell'amministrazione digitale: salvo eccezioni, da indicare con apposito dpcm, le copie su supporto informatico di qualsiasi tipologia di documenti sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è assicurata da chi lo detiene mediante l'utilizzo della propria firma digitale o da un notaio

Banche e finanza

PARTECIPAZIONI STATALI - Fino al termine del 2009 il ministero dell'economia può entrare nel capitale delle banche nazionali, su richiesta di queste ultime, tramite strumenti finanziari computabili nel patrimonio di vigilanza degli istituti creditizi (compresi titoli convertibili in azioni ordinarie)

OPA Adeguata alla normativa europea la disciplina in materia di Opa e Ops: le regole relative alle difese delle società oggetto di offerta pubblica si applicano solo se previste dagli statuti delle società

HEDGE FUNDS - Introdotta misura di sostegno a tutela degli investitori nei fondi speculativi (hedge funds): sono perciò autorizzati fino a fine 2009 "gates" e "side-pockets"

Fisco e contribuenti

RAVVEDERSI CONVIENE - Ridotte le sanzioni sul ravvedimento operoso

INTERPELLI RAPIDI - Introdotta il silenzio-assenso dell'amministrazione finanziaria sugli interpellanti in materia antievasiva, che saranno quindi più veloci

ADESIONI - Il contribuente può aderire ai contenuti dell'invito a comparire per quanto attiene alle imposte dirette, all'Iva e alle altre imposte indirette

MISURE CAUTELARI - L'applicazione delle misure cautelari dell'iscrizione di ipoteca e del sequestro conservativo è estesa all'insieme delle somme dovute per il pagamento di tributi e relativi interessi vantati dagli uffici e dagli enti in base ai pvc

CONTROLLI - Novità sostanziali e procedurali in tema di controlli fiscali sulle imprese di grandi dimensioni

COMPENSAZIONI INDEBITE - Ampliati i termini per la notifica dell'atto di recupero per la riscossione di crediti indebitamente utilizzati in compensazione: va effettuata entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo. A tale proposito, vengono inasprite le sanzioni amministrative per l'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti (da un minimo del 100% a un massimo del 200% della misura dei crediti stessi)

ESCUSSIONI P.A. - Le pubbliche amministrazioni creditrici di somme superiori a 250 milioni di euro garantite da fidejussioni e polizze fideiussorie a prima richiesta, trascorsi 30 giorni dal verificarsi di un evento determinante l'escussione, possono avviare l'escussione della garanzia stessa

GIOCHI - Determinato il prelievo erariale unico (Preu) sulle somme giocate con apparecchi per il gioco lecito collegati alla rete telematica dei Monopoli di Stato: le aliquote variano per scaglioni di raccolta, dal 12,6% all'8%

IVA PAY-TV - Con decorrenza 2009, si applica l'aliquota ordinaria Iva (20%) invece di quella ridotta al 10% sui canoni di abbonamento alle pay-tv

PORNO-TAX - Via libera all'addizionale alle imposte sul reddito dovuta sui ricavi o compensi derivanti dalla produzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico, di incitamento alla violenza e per i soggetti che utilizzano trasmissioni televisive che si rivolgono al pubblico attraverso numeri telefonici a pagamento

Ammortizzatori sociali

INDENNITÀ Estesa l'indennità ordinaria di disoccupazione a tutti i lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Introdotta una limitazione ai soli casi di fine lavoro per la liquidazione del beneficio dell'importo una tantum, pari al 10% del reddito percepito nell'anno precedente, da erogare ai co.co.co.

GIORNALISTI - I prepensionamenti dei giornalisti saranno a carico dello stato e non più dell'Inpgi nel periodo intercorrente tra l'ingresso al trattamento anticipato e il raggiungimento dell'età prevista per il trattamento di vecchiaia

TURISMO Un sussidio pari alla pensione minima sarà riconosciuto agli operatori del settore commerciale e turistico, costretti a cessare anticipatamente l'attività nei tre anni precedenti il pensionamento di vecchiaia

GIOVANI IMPRENDITORI - Per accedere ai finanziamenti del "Fondo di sostegno per l'occupazione e l'imprenditoria giovanile" l'età massima è innalzata a 35 anni

Infrastrutture

FERROVIE - Nel 2009 arrivano 1.440 milioni di euro per potenziare le ferrovie italiane. Una quota dovrà essere riservata al miglioramento delle rotaie

TIRRENIA - Stanziati i fondi per avviare la privatizzazione della società Tirrenia spa

GRANDI OPERE - Rifiutato il Programma delle infrastrutture strategiche (Pis) con contributi quindicennali: 60 milioni di euro annui dal 2009 e 150 milioni annui a decorrere dal 2010

Riscossione

REMUNERAZIONE AGENTI - Modificata la disciplina della remunerazione dell'attività di riscossione: l'aggio spettante all'agente sarà del 9% delle somme iscritte a ruolo e dei relativi interessi di mora

ESPROPRIAZIONI IMMOBILI - Viene abbassato a 5 mila euro (anziché 8 mila) il limite di importo al di sotto del quale l'agente non può procedere all'espropriazione immobiliare

PREMI E CONTRIBUTI DOVUTI - Semplificate le procedure di riscossione coattiva relative ai contributi e premi dovuti in base alle dichiarazioni 2006 e successive: gli importi determinati a seguito delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento saranno direttamente iscritti a ruolo a opera dell'Agenzia delle entrate. Sarà poi Equitalia a riversare le somme riscosse agli enti previdenziali creditori

F24 PER TUTTI - Esteso l'utilizzo del modello "F24 enti pubblici" ai pagamenti di tutti i tributi erariali, dei contributi e dei premi dovuti dagli enti e dagli organismi pubblici ai diversi enti previdenziali e assicurativi

Le misure contenute nel dl n. 208/2008. Previste proroghe e modifiche in tema di rifiuti speciali

Eco-danni, spazio agli accordi

Il ministero dell'ambiente potrà stipulare transazioni globali

Nuovo regime per le transazioni in materia di danno ambientale. È una delle novità più importanti introdotte dal dl n. 208/2008 pubblicato nella G.U. del 31/12/2008. L'art 2 prevede, infatti, che sia possibile nell'ambito degli strumenti di attuazione di interventi di bonifica e messa in sicurezza di uno o più siti di interesse nazionale, la stipula di una o più transazioni globali, con una o più imprese in ordine alla spettanza e alla quantificazione degli oneri di bonifica, degli oneri di ripristino, nonché del danno ambientale di cui agli articoli 18 della legge n. 349/85, e 300 del dlgs n. 152/2006, e degli altri eventuali danni di cui lo stato o altri enti pubblici territoriali possano richiedere il risarcimento. A questo proposito il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può predisporre uno schema di contratto, che viene comunicato a regioni, province e comuni e reso noto alle associazioni e ai privati interessati mediante idonee forme di pubblicità. Entro trenta giorni da detta comunicazione e pubblicazione gli enti e i soggetti interessati possono fare pervenire

osservazioni sullo schema di contratto. Richiesto il parere all'avvocato dello stato sullo stesso, il ministero dell'ambiente convoca una conferenza decisoria con i soggetti pubblici interessati. Lo schema di contratto di transazione viene quindi sottoscritto dall'impresa obbligata a cui segue la stipula del contratto «non novativo» (così si esprime il comma dell'art. 2), che comporta l'abbandono del contenzioso pendente e preclude ogni ulteriore azione risarcitoria per il danno ambientale e per le altre eventuali pretese risarcitorie azionabili dallo stato e da enti pubblici territoriali. L'art. 2 fa salvi gli accordi già stipulati. Molto si sta già discutendo sul significato di «stipula di contratto non novativo». La dottrina e la giurisprudenza fanno riferimento all'intento «novativo» quando le parti vogliono estinguere la precedente obbligazione e sostituirla con una nuova e diversa. Dovrebbe quindi significare che il nuovo contratto non innova rispetto all'obbligazione esistente. In assenza di chiarimenti, detta espressione potrebbe introdurre elementi di incertezza nell'ambito di una norma che

ha invece l'obiettivo di definire le controversie in materia di danno ambientale. Ma il decreto legge 30 dicembre 2008 n. 208 è particolarmente importante in quanto, all'art. 5, comma 1, lett b) proroga di un anno (31/12/2009) l'entrata in vigore dei nuovi criteri per il conferimento in discarica (art. 1, commi 1, 2 e 6 del dlgs n. 36/2003) e, all'art. 6, postpone di un anno ancora il termine fissato per il divieto del conferimento dei rifiuti con elevato potere calorifico (31/12/2009). Quindi per quanto riguarda il conferimento dei rifiuti in discarica nulla cambia rispetto alla situazione vigente fino al 31/12/2008. Inoltre, comma 1 lett a) e comma 2 dell'art. 5 prevedono, rispettivamente, la proroga di un anno dell'entrata in vigore della nuova tariffa dei rifiuti e un'ulteriore proroga per la pubblicazione del decreto sull'assimilazione dei rifiuti. Infine, il decreto legge, all'art. 1, proroga la vigenza delle autorità di bacino in attesa della costituzione dei distretti idrografici. Ma le novità di fine anno non finiscono qui. La legge n. 205/2008 «Misure urgenti per il rilancio competi-

mentare» prevede che al dlgs 3/4/2006, n. 152, siano apportate alcune modificazioni: 1) l'esenzione del formulario nel caso di trasporto di rifiuti speciali in modo occasionale e saltuario e finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione, purché tali rifiuti non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri (art. 4 quinquies); 2) la soppressione dell'iscrizione all'Albo per il trasporto dei propri rifiuti purché lo stesso trasporto sia esclusivamente finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani (art. 4 quinquies); 3) la classificazione di sottoprodotto per le vinacce vergini nonché le vinacce esauste e i loro componenti, bucce, vinaccioli e raspi, destinati alla combustione nel medesimo ciclo produttivo e per il biogas derivante da processi anaerobici di depurazione delle borlande della distillazione destinato alla combustione nel medesimo ciclo produttivo (art. 2 bis).

Giorgio Ambrosoli

La Cassazione interviene sulla compatibilità di un lavoro a tempo pieno per un aspirante legale

Praticante e dipendente è possibile

Se non ammesso al tirocinio, può avere un altro impiego

La Cassazione spezza una lancia in favore dei praticanti avvocati non ammessi al patrocinio: possono essere, contestualmente, dipendenti pubblici o privati, anche full time. È quanto stabilito dalle Sezioni unite civili della Suprema corte che hanno accolto, con la sentenza n. 28170 del 26 novembre 2008, il ricorso di un praticante, cancellato dall'albo, con una delibera del Consiglio, perché era un Carabiniere. Il massimo consesso di Piazza Cavour ha motivato questa decisione sostenendo che non c'è incompatibilità fra chi, di fatto, sta ancora imparando la professione senza svolgere un mandato difensivo e chi è assunto da un ente pubblico o privato. Ciò perché tali incompatibilità, e cioè quelle previste per gli avvocati, «possono essere estese ai soli praticanti ammessi al patrocinio». L'approdo giurisprudenziale raggiunto dalla Cassazione è importante e non lascia spazio a dubbi: «trattandosi di preclusioni volte a garantire l'indipendente svolgimento del mandato professionale», ecco il principio affermato, «le incompatibilità non si applicano ai praticanti non ammessi al patrocinio, che possono essere iscritti nell'apposito Registro speciale anche se legati da un rapporto di lavoro con soggetti pubblici o privati». L'impatto della decisione

sul mondo dei legali non è da poco. Sono infatti tantissimi i giovani che, finora, hanno dovuto scegliere fra la pratica professionale o il lavoro subordinato, buttando nel cestino, in molti casi, opportunità lavorative interessanti. Ma questo problema è stato ora superato. Bacchettando la delibera del Consiglio nazionale forense di cancellare dall'albo il ragazzo, il Collegio esteso ha affermato che «suscita forti perplessità che aumentano ancor di più ove si consideri che precludendo, a chi ne avrebbe i mezzi, la possibilità di migliorare soltanto perché si è trovato nella condizione di aver dovuto accettare un lavoro insoddisfacente o non più adeguato, introduce uno sbarramento non esattamente in linea con i valori fondamentali dell'ordinamento». Non solo. La professione forense potrebbe essere una seconda scelta: «non è infatti infrequente la possibilità», spiega ancora la Cassazione, «che taluno decida di affrontare la pratica e l'esame di avvocato non in vista di un immediato cambio di attività, ma per precostituirsi il titolo necessario al suo futuro esercizio, magari dopo il raggiungimento di una sufficiente anzianità contributiva (e ciò senza tener conto delle possibilità offerte dalla legge n. 662 del 1996 che ha rimosso le incompatibilità fra impiego

pubblico part-time e professioni intellettuali)». **Il caso** - Era un giovane laureato in giurisprudenza di Bergamo che, per vivere, aveva dovuto fare il carabiniere. Poi si era iscritto all'albo dei praticanti non ammessi al patrocinio per imparare la professione. L'ordine lo aveva iscritto con riserva e poi lo aveva cancellato. Lui aveva impugnato la delibera di fronte al Consiglio nazionale forense ma non aveva ottenuto niente. Così ha fatto ricorso in Cassazione e, questa volta, ha vinto. Quindi il giovane Carabiniere resterà iscritto nell'albo dei praticanti non abilitati di Bergamo. **A studio praticanti per sempre** - Solo sei mesi fa la Cassazione ha reso un'altra decisione particolarmente favorevole ai giovani aspiranti avvocati. I praticanti senza abilitazione possono infatti rimanere iscritti all'albo sine die, senza limiti di tempo. Un bel vantaggio soprattutto se si pensa che ora possono anche essere lavoratori a tempo pieno. Ma anche in questo caso il principio affermato dal Collegio esteso è molto chiaro (sentenza n. 17761 del 30 giugno 2008) «in tema di pratica forense, l'art. 8 del r.d.l. n. 1578 del 1933 prevede uno speciale registro in cui sono iscritti i laureati in giurisprudenza che svolgono la pratica per la professione di avvocato, i quali, dopo un anno dalla

iscrizione, sono ammessi, per un periodo non superiore a sei anni, ad esercitare, limitatamente a determinati procedimenti, il patrocinio davanti ai tribunali del distretto nel quale è compreso l'ordine circondariale che ha la tenuta del registro medesimo. Una volta decorso il sessennio, l'iscritto non potrà più esercitare detto patrocinio, senza però dover subire la cancellazione dal registro anzidetto, in assenza di specifica previsione normativa che la contempra, potendo, quindi, mantenere l'iscrizione per coltivare l'interesse a proseguire la pratica forense non in veste informale, ma con una precisa qualifica ed in un rapporto di giuridica dipendenza con un professionista già abilitato». **Stesse sanzioni per i praticanti e gli avvocati** - Sul fronte delle sanzioni disciplinari ad aprile del 2008 la Cassazione, con la sentenza n. 9166, ha messo sullo stesso piano i praticanti e i professionisti già iscritti all'albo. Infatti, se pur con modalità diverse, anche i primi possono essere sospesi e tale sospensione può essere scontata in un secondo momento, quando hanno già passato l'esame. «La sanzione della sospensione applicabile ai praticanti», si legge in sentenza, «pur trovando attuazione attraverso modalità differenti, non è diversa dalla sospensione dell'esercizio

della professione prevista anche dopo l'iscrizione del disciplinare della professione 58 del r.d. n. 37 del 1934,
per gli avvocati. Tale san- professionista nell'albo, at- è unitario, come si desume oltre che dalla funzione del-
zione può essere scontata teso che l'ordinamento di- dal rinvio contenuto nell'art. la pratica forense».

La REPUBBLICA – pag.1

In "Padania" distribuito solo il 16,7% delle tessere. La Lega: è un pasticcio

Social card al Sud il Nord resta a secco

In Sicilia una carta ogni 52 abitanti, in Lombardia ne è stata distribuita solo una ogni 434

Alla faccia della Lega e della "perequazione territoriale". E cioè uno dei pilastri del federalismo. Viene da pensarlo, a guardare la distribuzione geografica della Social card. La tessera solidale voluta da Tremonti – quando non è vuota, visto che un terzo di quelle consegnate finora si sono rivelate una patacca – corre in soccorso al Sud e, decisamente, lascia a secco il Nord. Che raccoglie solo le briciole: una carta su sei. Anche se nelle regioni dell'Italia settentrionale vive più di un terzo delle famiglie disagiate. Non è lo studio di un aspirante secessionista. E il quadro che emerge dai dati dell'Inps. Basta incrociarli con quelli forniti dall'Istat (che fotografa la popolazione regione per regione, reddito per reddito), e vengono fuori - chiaramente - due Italie. Una dove chi ha bisogno può fare la spesa con l'aiutino di Stato, e l'altra dove chi ha bisogno deve fare da sé. Così, a conti fatti, ha disposto il governo. La "Padania", Emilia Ro-

magna compresa, ospita il 45,5% della popolazione italiana, ma riceve solo il 16,8% delle carte ricaricate. Nel centro-Sud, dove vive il 54,5% della popolazione, è andato il restante 83,2%. Ora: è vero che la povertà è più concentrata da Roma in giù, ma anche guardando alle famiglie che secondo i dati Istat arrivano a fine mese con grande difficoltà, il quadro è comunque squilibrato. Nel Nord vivono il 37,3% delle famiglie in questa condizione disagiata, mentre la percentuale di carte è di molto inferiore (il 16,8%, appunto). Ma vediamo nel dettaglio come e perché la tessera della spesa premia il Sud e snobba il Nord. La media nazionale è 1 carta ogni 140,7 abitanti. Tuttavia la media, come insegna Trilussa, non vuol dire niente. E infatti: se in Sicilia è piovuta una carta ogni 52,7 abitanti, in Lombardia ne è stata distribuita una ogni 434, 3 abitanti. La distanza si allunga ancora di più se si prendono altre regioni. Una tessera ogni 57,6 abitanti in Campania, 1 ogni 67,4 in Calabria; e, di con-

tro, 1 ogni 897,7 in Trentino, 1 ogni 408,7 in Emilia Romagna. La sensazione è che i calcoli fatti da Tremonti sembrano non tenere conto di un elemento non secondario: la differenza, da una regione all'altra, del potere d'acquisto. Che al Nord è di molto inferiore rispetto al Sud. I 400 euro e rotti della pensione minima a Bergamo o Treviso sono molto più "leggeri" che a Foggia o Caltanissetta. Per questo c'è chi chiede un «netto cambio di rotta». Dice Antonio Misiani, parlamentare del Pd: «Così non va. E' evidente che il valore dei soldi non è uguale in tutto il Paese. Non possono quindi essere utilizzati i medesimi strumenti. Anzi: gli strumenti centralizzati di lotta alla povertà non hanno più senso. Sono uno spot pubblicitario, ma inefficaci nel contrastare un disagio che si presenta con volti diversi a seconda delle zone. Meglio sarebbe stato - aggiunge - dare queste risorse ai Comuni, che meglio conoscono l'entità e le caratteristiche della povertà nelle loro comunità». Parla di go-

verno di "federalisti all'amatriciana", Misiani. Qualche malumore, in realtà, inizia a circolare anche in casa Lega, e cioè tra coloro che aspettano il federalismo come una manna dal cielo. «Con queste tessere c'è qualcuno che ha fatto dei pasticci - ragiona un autorevole esponente del Carroccio - . Va bene che il Nord deve aiutare il Sud, ma così è un po' troppo. Non è stato un bel inizio». La card di Tremonti ha debuttato il primo dicembre. Non senza qualche sorpresa: quando fu lanciata, il ministro aveva parlato di 1.300.000 beneficiari (costo a regime, 450 milioni). Secondo i dati Inps (al 15-01-09) siamo a 580.268 carte distribuite e 423.868 attivate. In pratica, quelle funzionanti sono un terzo di quanto il governo ipotizzava a novembre. A questo si aggiunge la beffa: il 27% delle tessere distribuite sono senza soldi. Chi ha avvertito i titolari?

Paolo Berizzi

FOCUS**Il digital divide nella P.A. costa 280 milioni di euro**

La scarsa preparazione degli impiegati pubblici riduce sensibilmente la produttività

L'impresenza informatica degli impiegati della sola Pubblica Amministrazione Centrale (PAC) costa al Paese circa 280 milioni di Euro. Tuttavia interventi di formazione di base a basso costo non solo contribuirebbero a ridurre tale importo ma aumenterebbero in modo significativo la produttività sul lavoro, generando vantaggi complessivi pari a circa 835 milioni per l'intero settore. Sono queste le evidenze principali emerse nel convegno di presentazione dello studio condotto da AICA, Associazione Italiana per l'Informatica e il Calcolo Automatico, in collaborazione con SDA-Bocconi intitolato "L'ignoranza informatica: il costo nella Pubblica Amministrazione Centrale" tenutosi a Roma presso la Ragioneria Generale dello Stato. L'incontro, patrocinato dal CNIPA e dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e

l'Innovazione, ha permesso di evidenziare da un lato come la PA Centrale italiana sia meno arretrata di quanto si creda rispetto a quelle degli altri paesi guida europei, e tra le più avanzate in alcuni settori (come ad esempio in quelle dei servizi di e-government alle imprese); e dall'altro, come essa subisca il freno di una preparazione ancora insufficiente all'uso degli strumenti informatici e di Internet. Più in particolare lo studio, condotto da un team di ricerca guidato da Pier Franco Camussone di SDA Bocconi e da Fulvia Sala di AICA, ha evidenziato come nella PA Centrale italiana: i dipendenti informatizzati o informatizzabili siano circa il 60% dell'organico, e cioè pari ad almeno 550 mila; gli effetti dell'impresenza informatica – che comporta una perdita di tempo produttivo – generi costi annui pari a 1.439 euro per addetto che si traducono per l'in-

tera PA Centrale in costi attorno ai 280 milioni di Euro. I ricercatori hanno anche misurato con un test gli effetti della formazione sulla produttività, ottenendo risultati sorprendenti. Il dato più importante è quello dei vantaggi della formazione in termini di incremento della produttività. E infatti gli impiegati sottoposti al test prima e dopo la formazione (un corso ECDL - la Patente Europea del Computer) hanno fatto registrare non solo un incremento delle conoscenze del PC del 29%, ma anche e soprattutto una riduzione media del 5% del tempo necessario per svolgere le rispettive mansioni, pari a ben 6 giorni all'anno. Tutto questo ha permesso di stimare in 1374 euro l'anno per addetto il valore dell'aumento di produttività conseguente a un intervento di formazione informatica di base come l'ECDL. Un dato che proiettato sull'intera popolazione

degli impiegati informatizzabili della PA Centrale si traduce in un incremento di produttività enorme, stimabile in oltre 755 milioni di euro l'anno e che, aggiunto all'abbattimento di una percentuale prudenziale dei costi vivi dell'impresenza, porta appunto il totale del vantaggio conseguibile a 835 milioni di Euro. Lo studio ha anche stimato il tasso di ritorno dell'investimento su base triennale per interventi formativi come quelli della già citata patente del computer ECDL. Il valore ottenuto è impressionante, pari al 1500%, e risultante dal rapporto tra benefici in termini di produttività nei tre anni (stimati in circa 4500 Euro pro-capite) e i costi della formazione per conseguire la patente ECDL (200-300 euro pro-capite).

MERIDIANI

Libera spesa in libero Nord

Liberi tutti. Umberto Bossi lancia «la carica dei 202». Tanti sono i sindaci della Lega che si preparano a sfondare i tetti di spesa, abbattendo gli steccati del patto di stabilità interno. Quello che è concesso a Roma deve essere permesso anche agli altri Comuni, sostengono il leader e lo stato maggiore del Carroccio. Vale a dire quegli stessi dirigenti che da sempre considerano il federalismo fiscale la priorità numero uno dell'agenda politica. In tutti questi mesi di battaglia per la «Causa», Bossi, Maroni, Calderoli e gli altri hanno usato un argomento che val la pena ricordare oggi. Il federalismo fiscale è un sistema che consente allo Stato di eliminare gli sprechi e quindi di risparmiare, utilizzando le (poche) risorse disponibili, tenendo conto delle diverse esigenze (comprese quelle di Roma si presume). Ora sembra piuttosto difficile trovare una linea di coerenza tra il Bossi 1, quello che predica «la riforma di sistema» al servizio della buona amministrazione, e il Bossi 2, il leader che sprona i «suoi» primi cittadini a spendere senza badare alle regole.

Giuseppe Sarcina

EDITORIALE

Bilanci comunali, serve una svolta

Da una ricerca della Fondazione Civicum sui bilanci dei comuni italiani si rileva il solito quadro di difficoltà degli enti locali presenti nel Mezzogiorno. Il giudizio della ricerca pone in discussione due principi: la trasparenza e l'efficienza della gestione amministrativa dei comuni. Sul primo punto, la ricerca sottolinea come i bilanci appaiono semplici adempimenti di legge e non atti di programmazione e di controllo dell'azione amministrativa. Basti considerare l'effetto di trascinarsi della spesa storica che viene vista solo in una logica di incremento annuale e non filtrata attraverso una analisi

effettiva della sua qualità. Il divario con i comuni del Nord appare ancor più evidente se si entra nei parametri di efficienza. In ciò Napoli rappresenta la punta di un iceberg: è il comune del Sud con le maggiori entrate procapite, in gran parte però dovute ai trasferimenti statali (il capoluogo campano può essere paragonato ad un comune di una regione statuto speciale), ma è anche il comune che insieme a Palermo spende di più per il suo mantenimento. Ancora, Napoli è al terzo posto nazionale per spesa pro capite, con una buona quota di spesa per investimenti, anche

se è evidente che la cittadinanza non può essere contenta dei servizi ottenuti. I comuni del Sud spendono poco per istruzione, cultura e servizi sociali. Al Nord tale tipo di spesa è al primo posto. Ancora, se al comune di Napoli fossero applicati i migliori criteri di gestione relativi ad altri comuni italiani, si sarebbero risparmiati nel 2007 oltre 220 milioni di euro da spendere - meglio - per i cittadini. Si è detto tanto in questi anni su tale argomento e nulla sembra cambiare. Allora invece di continuare a commentare tali fatti è giusto porre al lettore dei quesiti. Con quale animo gli amministratori

del Sud si siederanno al tavolo del Federalismo sapendo di non essere in grado di mettere in primo luogo ordine nei propri conti? Fino a quando è possibile tollerare tali forme di spesa soprattutto in un periodo in cui vengono chiesti ai cittadini, alle famiglie sacrifici forti per affrontare la crisi economica vissuta dall'intero mondo occidentale? E infine, e soprattutto: quando i cittadini del Sud sapranno prendere coscienza di tale stato di cose elevando la soglia di controllo dell'operato dei propri amministratori? Al lettore la risposta.

Mario Mustilli

CORRIERE ECONOMIA MEZZOGIORNO – pag.2

L'INCHIESTA - Ecco gli ultimi dati diffusi dal Governo sulla riduzione delle assenze per malattia. La Puglia è la prima fra le Regioni meridionali con un calo del 67,8%. Tra i Comuni capoluogo il caso più significativo è Potenza (-53,3). Record a Mottola: -91,2

Cura Brunetta, miglior antidoto all'influenza

Al Sud 1 su 2 non marca più visita - Nel Mezzogiorno, in un anno, i giorni non lavorati sono crollati: -44%

Bene. Una cosa l'hanno sicuramente guadagnata, sul finire dell'anno scorso, i dipendenti pubblici: la salute. Hanno potuto più la perdita d'acquisto degli stipendi e il crollo dei consumi, che l'influenza. Insomma, virus, affezioni e morbilità varie pare siano state spazzate via dalla "cura" Brunetta: lotta alle finte malattie; dagli al fannullone. I tecnici del ministero della Funzione pubblica hanno monitorato le assenze per malattia dei dipendenti. I dati ultimi sono al novembre del 2008 (confronto con lo steso mese 2007, all'epoca Brunetta non era ancora al Governo), visto che ancor oggi si stanno raccogliendo quelli relativi a dicembre (le strutture, tramite apposito modulo indicano i numeri al ministero). Sotto la lente sono finite 1.560 amministrazioni (dai ministeri stessi, alle Dogane; dalle Regioni, alle Province ai Comuni per finire alle Asl), scovandovi un milione 64mila 645 giornate di malattia retribuite e no, in solo mese. I tassi di riduzione delle assenze per malattia nelle diverse macroaree del Paese appaiono relativamente simili. Le variazioni sono comprese tra il -38,9% del Centro e il -43,9 delle regioni del

Mezzogiorno. Più rilevanti sono, invece, le differenze territoriali rilevate per le assenze per malattia superiori ai 10 giorni, dove si passa dal -40,2% di Sud e isole al -29,3 del Nord ovest. Considerazioni analoghe posso essere svolte relativamente alle assenze per altri motivi, con valori, compresi tra il 19,4% di Sud e Isole e l'8,3% del Nord ovest. La maggiore presenza sul posto di lavoro è stimabile in circa 65mila unità. Il risparmio per il bilancio dello Stato può essere valutato in circa 230 milioni di euro all'anno. Il caso più eclatante lo si registra in Puglia (per quanto riguarda il Mezzogiorno), dove le assenze sono diminuite del 67,8%. Mentre è il favoloso Far East, cioè il Trentino Alto Adige, a far figura barbina, dato che le assenze sono aumentate del 21,8%. Scendendo nel dettaglio, conviene dare uno sguardo ai Comuni italiani più grandi. Nel Mezzogiorno è Potenza che registra il decremento maggiore 53,3%, mentre e Bologna fra le grandi aree metropolitane a piazzarsi al primo posto con un calo del 58,3. Napoli si attesta su uno score del -43%, Catanzaro -32,3%, Roma -29,9 e Genova -47,9%. Infine, Milano -

31,1%, Palermo -37,9 e Firenze -33; il dato di Bari non è pervenuto. Il panorama appena delineato, e quello più particolare che in avanti analizzeremo, disegna una situazione strutturalmente nuova: l'azione del Governo ha modificato in modo strutturale i comportamenti dei dipendenti pubblici; nel pubblico impiego la propensione all'assenza per malattia appare ridursi in funzione dalle nuove aspettative indotte da un nuovo corso ispirato a principi di premialità, rettitudine e maggiore responsabilizzazione. Nel dettaglio regionale, cominciamo dalla **Campania**, dove il ministero stesso della Funzione pubblica ha evidenziato «le riduzioni più significative» (5) su 29 strutture monitorate. In cima, con -87,88 è il Comune di Sant'Antonio Abate. Seguono il Comune di Villaricca (-75,6%), l'amministrazione provinciale di Avellino (-69,6), il Comune di Casal di Principe (-67,8), l'amministrazione provinciale di Salerno (-67,6). In Puglia le «eccellenze» sono 5 su 30. In testa troviamo il Comune di Mottola che registra una riduzione pari al -91,2%. Poi quello di Polignano a Mare (-78,2) e l'Asl di Foggia (-78), il Comune di Palagia-

nolo (-68,5) e l'amministrazione provinciale di Bari (-68,1). In Calabria le strutture analizzate sono 16, ben 5 i casi degni di nota. In testa l'amministrazione provinciale di Reggio Calabria, con un decremento del 61,4%. A seguire ci sono i Comuni di Reggio Calabria (-59,1) e Villa San Giovanni (-54,8). Infine, l'amministrazione provinciale di Cosenza (-52,3) e il Comune di Crotona (-49,5). Anche in Basilicata sono 5 le segnalazioni su 15. Il Comune di Rionero in Vulture riscontra una percentuale altissima di minori assenze: -83%. Davanti all'Amministrazione provinciale di Matera (-61,7%), il già citato Comune di Potenza, l'Asl di Montalbano Ionico (-50%) e il Comune di Bernalda (-46,5%). Infine la Sicilia con 5 super-casi su 50 enti monitorati. In testa troviamo il Comune di Canicattini Bagni con un significativo -87,3%. Seguono l'Asl di Caltanissetta (-82%), il Comune di Viagrande (-80), l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia «Adelmo Mirri» (-76,1) e l'Istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia.

Patrizio Mannu

IL CASO

Casal di Principe contrazione boom: -90,5 per cento

È stato il paese di Gomorra e di Sandokan, al secolo Francesco Schiavone, capoclan dei casalesi; terra artigliata dalla camorra e balzata agli onori della cronaca. Un triste primato che Casal di Principe sta cercando di scrollarsi di dosso nella maniera più veloce possibile. Brutti record ai quali se n'è aggiunto un altro: l'amministrazione municipale ha fatto registrare nell'ottobre del 2008 una riduzione delle assenze per malattia pari al 90,5%. Il dato più alto fra tutti i Comuni campani. Il sindaco Cristiano Cipriano ci sta provando a restituire normalità, tanto è vero che un anno dopo, le assenze per malattia si sono ridotte del 57,8 per cento.

IL COLLOQUIO - «Stelle» o «forchette» per valutare le strutture

Il ministro: e ora tocca a scuole e ospedali

«L'efficienza è tema centrale per il Mezzogiorno»

È assolutamente soddisfatto il ministro che ha dichiarato guerra ai fannulloni brandendo l'ascia. I dati, ricavati mettendo a confronto le assenze per malattia nella pubblica amministrazione prima e dopo il provvedimento adottato dal governo, segnalano una riduzione significativa soprattutto nel Mezzogiorno, dove si partiva da numeri decisamente più elevati. «Questo sta a dimostrare — spiega il ministro per l'Innovazione Renato Brunetta — che nel sud si potranno avere risultati produttivi decisamente più significativi. E tanto più importanti perché l'efficienza della pubblica amministrazione in questa area è centrale, come sempre per i casi dei soggetti deboli, perché quelli ricchi comunque provvedono da sé, arrangiandosi. I dati confortano anche perché le imprese da tempo hanno individuato nelle inefficien-

ze della pubblica amministrazione una delle cause per il mancato rilancio dell'economia meridionale». Brunetta però non è ancora soddisfatto e così annuncia interventi «mirati» per scuole e ospedali. Il ministro vorrebbe che fossero «dotati» di stelle Michelin, o di forchette e cappelli da cuoco come gli alberghi e i ristoranti nelle guide, un modo trasparente per segnalare all'utenza di quale struttura ci si possa fidare e di quale no. Ovviamente, come le altre iniziative o dichiarazioni di Brunetta, anche questa susciterà polemiche, ma intanto il sistema di valutazione dei servizi della pubblica amministrazione partirà a fine gennaio. E' stato annunciato dallo stesso ministro l'altro giorno, durante un convegno organizzato dall'associazione Civicum che lo ha premiato per l'impegno nel diffondere la cultura della trasparenza

nella pubblica amministrazione. «Quando vado in ospedale — ha affermato Brunetta — voglio sapere come questa struttura è valutata». Saranno utilizzate le «faccette» sul modello delle transizioni che avvengono nel mercato della e-bay, che segnalano il grado di soddisfazione dei clienti-utenti. Insomma, il ministro non intende affatto fermarsi ai risultati raggiunti: «I nostri non sono solo annunci, abbiamo ridotto strutturalmente l'assenteismo nella pubblica amministrazione del 45%, questi sono risultati». Nell'enorme calderone pubblico sono impiegate oltre 3 milioni e mezzo di persone, che «costano» complessivamente alle casse dello Stato 300 miliardi. Sono lavoratori — sottolinea Brunetta — che non rischiano di perdere il posto di lavoro o di andare in cassa integrazione e che se «ritroveranno l'orgoglio per la propria

funzione allora la rivoluzione nella direzione della maggiore produttività e efficienza si potrà fare». Il ministro conta di riuscirci offrendo «la carota» ai dipendenti pubblici: infatti nel suo provvedimento c'è anche il capitolo «non solo fannulloni», con cui si riconosce il merito che si provvede quindi a premiare economicamente. Le procedure sono avviate, ci sono già 400 autosegnalazioni e 832 esempi sono sul sito del ministero, in maggioranza riguardanti Asl e Comuni. Infine va ricordato che nell'ambito di questo ampio progetto il dicastero ha iniziato a sottoscrivere protocolli d'intesa per l'innovazione con le Regioni: nel sud si conta per ora solo quello con la Campania.

Rosanna Lampugnani

Programmazione regionale 2007-2013

Basso Jonio, i sindaci fanno fronte comune

SOVERATO - Sabato pomeriggio, al Comune, si è svolta una riunione per la costituzione del "Sistema territoriale del basso Jonio e Preserre catanzaresi", organizzato dal "Comitato a difesa della fascia jonica", rappresentato da Franco Nisticò, dal presidente dei Pit Serre Calabresi Raffele Mancini, dal presidente regionale dei Piccoli Comuni Michele Drosi e dal segretario regionale della Cgil Sergio Genco. Nella nuova programmazione regionale Por 2007-2013 non ci sa-

ranno più i Pit (Piani integrati territoriali), di conseguenza per i piccoli Comuni sarà difficile ottenere finanziamenti. L'appello lanciato dai quattro organismi è stato accolto, tra gli altri, da Cosimo Femia (sindaco di Davoli), Giovanni Lupica (vice sindaco di Gasperina), Bruno Nisticò (sindaco di Cardinale), Antonio Tedesco (sindaco di Guardavalle) e Domenico Criniti (sindaco di Santa Caterina). «L'obiettivo della riunione – ha spiegato Nisticò – è stato elaborare una piattaforma

propositiva e rivendicativa del nostro comprensorio con la quale, poi, presentarsi ad un incontro con la Giunta regionale per chiedere i fondi necessari della nuova programmazione». Grazie alla logica dei Pit 28 sindaci hanno dialogato per programmare insieme lo sviluppo del comprensorio. Grandi esempi possono essere la realizzazione della piscina a Isca o dell'acquario a Soverato. È auspicabile – ha esortato Drosi – una fattiva collaborazione tra i Comuni». Da parte sua,

Mancini ha sostenuto che «la costa jonica procede a rilento rispetto a quella tirrenica, specialmente per quanto riguarda i trasporti», sollecitando quindi la realizzazione della strada Girifalco-Maida-Squillace. Genco, infine, ha messo la situazione di debolezza della costa jonica rispetto a Gioia Tauro; lo stesso ha ritenuto che vi siano degli interessi comuni che vanno tutelati con una programmazione adeguata. Maria Anita Chiefari